Art. 2.

La relativa spesa di L. 215,000 sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della Pubblica Istruzione e ripartita in due rate uguali fra gli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-906.

Art. 3.

A parziale rimborso di tale spesa sarà inscritta nel bilancio dell'entrata e ripartita come segue la somma di L. 143,000 di cui:

L. 50,000 a carico della provincia di Parma in due rate uguali negli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-906;

L. 50,000 a carico del comune di Parma in cinque rate annuali di L. 10,000 ciascuna, a cominciare dall'esercizio finanziario 1904-905.

L. 43,000 a carico del Consorzio universitario di Parma in due rate uguali negli esercizi finanziari 1904-1905 e 1905-906.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Rep. N. 827

CONVENZIONE fra il R. Governo, la provincia, il comune, gli ospedali civili, la Cassa di risparmio e il Consorzio della R. Università di Parma per la costruzione di una nuova clinica chirurgica presso la detta R. Università.

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrè, addì dieci del mese di novembre, in una sala della R. Prefettura di Parma.

Si premette che, avendo il Ministero dell'Istruzione Pubblica con dispaccio 3 corrente, n. 12,255, disposto per la stipulazione in forma pubblica amministrativa della Convenzione da passarsi fra gli enti interessati per la costruzione del nuovo edificio per la clinica chirurgica dell'Università di Parma, sono oggi personalmente convenuti i signori:

1° De Rosa comm. Domenico, prefetto di Parma;

2° Lusignani avv. Giovanni, presidente della Deputazione provinciale di Parma;

3° Copelli Antonio Quintino, assessore, rappresentante il sindaco di Parma;

4° Asperti comm. Clemente, presidente degli Ospizi civili di Parma;

5° Poncini cav. Giuseppe, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Parma;

6° Pesci cav. prof. Leone, rettore della R. Università di Parma; alla presenza dei sottoindicati testimoni noti, idonei e richiesti e coll'assistenza del segretario sottoscritto.

Dichiarato ancora lo scopo della riunione si stabilisce quanto segue:

Fra il Governo del Re rappresentato dal Ministro della Pubblica Istruzione e per esso dal suo delegato l'illustrissimo signor prefetto della provincia di Parma;

La provincia di Parma rappresentata dal signor avv. cav. Giovanni Lusignani;

Il comune di Parma rappresentato dall'avv. Copelli Quintino, assessore;

Gli ospizi civili di Parma rappresentati dal signor dott. cav. Clemente Asperti;

La Cassa di risparmio rappresentata dal signor Poncini cav. Giuseppe ed il rettore della R Università di Parma cav. prof. Leone Pesci, in rappresentanza del Consorzio universitario, si è stabilita la seguente Convenzione:

Art. 1.

Il Governo del Re si obbliga a costruire presso la R. Università di Parma e sull'area di cui all'art. 2 un edificio destinato a clinica chirurgica secondo il progetto redatto dall'ing. Enrico Bovio, allegato alla presente Convenzione, che si prevede importare una spesa effettiva di L. 215,000. L'obbligo del Governo riguarda la costruzione dell'edificio tanto nel rustico che nelle opere di finimento per una somma prevista di L. 169,985; l'assunzione delle spese impreviste per L. 17,015; le spese di direzione e di sorveglianza per l'ammontare di L. 8000 e le spese per il riscaldamento economico e per gl' impianti scientifici prevista in L. 20,000. In complesso L. 215,000.

Art. 2.

La provincia ed il comune di Parma si obbligano di versare come loro contributo nella spesa totale anzidetta la somma di L. 50,000 per ciascuno; allo stesso scopo il Consorzio universitario si obbliga a versare L. 43,000. Gli ospizi civili cedono allo Stato l'uso perpetuo dell'area situata negli orti dell'ospedale cogli accessorî relativi, ritenuta del valore di L. 10,822, secondo la perizia compiuta dal genio civile ed allegata alla presente Convenzione, come pure l'uso perpetuo dell'edificio che vi sarà costruito uso che spetterà allo Stato finchè lo stabile conservi la sua destinazione a sede della clinica chirurgica o di altra clinica dell'Università di Parma, con la riserva però che l'edificio sia accessione del suolo di cui l'ospedale si riserva la proprietà.

La Cassa di risparmio presta il suo consenso a che il Consorzio universitario assuma l'obbligazione suesposta.

Art. 3.

Il comune e la provincia di Parma pongono per condizione al loro contributo che la spesa per l'erezione della clinica chirurgica che va a carico dello Stato in conseguenza dei contributi degli Enti locali suesposti, non risulti ad opera compiuta inferiore a L. 72,000.

Qualora l'onere del Governo risultasse minore, il Governo si obbliga a contribuire nelle ulteriori spese per il migliore funzionamento della clinica chirurgica per la somma residua fino a portare il suo contributo all'indicata somma di L. 72,000.

Art. 4.

Il Governo si obbliga ad iniziare ed a compiere la clinica nel tempo strettamente richiesto dall'esaurimento delle necessarie pratiche legislative ed amministrative e dell'esecuzione materiale dell'opera.

Art. 5.

Gli ospizi civili si obbligano a consegnare all'autorità governativa l'area dovuta, appena sia approvata dai corpi competenti la presente Convenzione.

Art. 6.

I contributi della provincia e del Consorzio universitario saranno versati nelle casse dello Stato in due rate eguali, l'una all' inizio dei lavori e l'altra appena ultimato e collaudato l'edificio. Il contributo del comune di Parma sarà pagato in cinque uguali rate annue a cominciare dall'anno successivo a quello in cui saranno iniziati i lavori.

Art. 7.

Il Governo del Re resta autorizzato a portare al progetto redatto dall'ing. Bovio tutte le modificazioni che fossero consigliate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che apparissero op-

portune nel corso della esecuzione dell'opera anche per tenere la spesa effettiva della costruzione dell'edificio nei limiti della somma prevista di L. 215,000.

Art. 8.

Questa Convenzione avrà effetto dopo che sarà stata approvata con legge speciale.

Letto il presente ad alta e chiara voce viene dagli astanti sottoscritto come in appresso:

Firmati all'originale:

Pel Governo del Re e in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione Pubblica: DOMENICO DE ROSA, *prefetto di Parma.*
Avv. GIOVANNI LUSIGNANI, *presidente della Deputazione provinciale.*
Avv. QUINTINO COPELLI, *assessore pel Comune di Parma.*
ASPERTI CLEMENTE, *presidente ospizi civili.*
GIUSEPPE PONCINI, *direttore della Cassa di risparmio.*
Prof. LEONE PESCI, *rettore della R. Università.*
VINCENZO SAMPIERI, *teste.*
Dott. TOMMASO BONGIORNI, *teste.*
BOLLATI DI SAINT-PIERRE, *segretario.*

Il Numero 363 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie:

di L. 400,000 per provvedimenti di maggiore urgenza necessari a riparare i danni, direttamente o indirettamente causati dall'incendio alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino;

di L. 350,000 per lavori urgenti diretti ad evitare pericoli d'incendio nelle Biblioteche e negli Archivi di Stato.

Art. 2.

Le dette spese saranno assegnate per L. 450,000 al Ministero della Pubblica Istruzione e per L. 300,000 al Ministero dell'Interno, mediante l'iscrizione in speciali Capitoli dei rispettivi Bilanci delle somme seguenti:

Esercizio 1903-904

—

Ministero della Pubblica Istruzione.

Biblioteca di Torino . . . . L. 300,000
Altre Biblioteche . . . . . . » 50,000

L. 350,000

Ministero dell'Interno.

Archivi di Stato . . . . . . L. 150,000

Esercizio 1904-905

—

Ministero della Pubblica Istruzione.

Biblioteca di Torino . . . . L. 100,000

Ministero dell'Interno.

Archivi di Stato . . . . . . L. 50,000

L. 150,000

Esercizio 1905-

—

Ministero dell'Interno.

Archivi di Stato . . . . . . L. 50,000

Esercizio 1906-907

—

Archivi di Stato . . . . . . L 50,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 365 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per gli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-906, sarà inscritta la somma complessiva di lire sessantamila (L. 60,000) come concorso dello Stato nella spesa per il monumento da erigersi in Arezzo a Francesco Petrarca, nella ricorrenza del sesto centenario della sua nascita.

Art. 2.

Nella parte straordinaria del bilancio dello stesso Ministero, a cominciare dall'esercizio finanziario 1904-905, sarà pure inscritta la somma annua di lire ottomila (L. 8000) affinchè sia dallo Stato curata una edizione critica degli scritti del Petrarca, e la iscrizione sarà rinnovata d'anno in anno fino a pubblicazione compiuta.

La spesa totale per questo oggetto non dovrà però oltrepassare la somma di L. 40,000.

Art. 3.

Il Ministro della Pubblica Istruzione nominerà una Commissione di cinque membri, per curare l'edizione critica delle opere del Petrarca.

Due membri di questa Commissione si uniranno al Comitato sorto in Arezzo, sotto la Presidenza del Sindaco di quella città, per le onoranze al Petrarca, per partecipare a tutto quanto riguarda la scelta del bozzetto del monumento e la località in cui dovrà essere elevato, ed in genere a quanto si riferisce alla sua preparazione ed alla sua esecuzione, secondo le norme, che saranno contenute nel regolamento.

Art. 4.

Il Governo del Re pubblicherà, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto: *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 366 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 50,000 (cinquantamila) da inscriversi in quote uguali negli esercizi 1903-904, 1904-905 e 1905-906 in un apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri colla dizione: « Spesa per la costruzione di un edifizio ad uso di sede della R. legazione italiana in Cettigne ».

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 106,000 (centoseimila) da inscriversi in quote uguali negli esercizi 1903,904, 1904-905 e 1905-906 in un apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri colla dizione: « Spesa per la costruzione di un edifizio ad uso di sede della R. agenzia diplomatica in Sofia (Bulgaria) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 367 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria e delle rispettive opere è stabilito nel modo seguente a decorrere dal 1° gennaio 1905:

A) *Custodi idraulici.*

Custodi di 1ª classe n. 175, con lo stipendio annuo di L. 1500.
» 2ª » n. 150, con lo stipendio annuo di L. 1200.
» 3ª » n. 100, con lo stipendio annuo di L. 1000.

Totale . . . n. 425

B) *Guardiani idraulici.*

Guardiani di 1ª classe n. 340, col salario annuo di L. 720
» 2ª » n. 390, col salario annuo di L. 660

Totale . . . n. 730

Art. 2.

Un decimo dei posti di aiutanti di 3ª classe del genio civile che si rendano vacanti dal 1° luglio 1905, è riservato ai custodi idraulici i quali:

a) abbiano i titoli di studio prescritti dalle vigenti norme per l'ammissione al concorso per aiutante di 3ª classe del genio civile;

b) abbiano prestato servizio come custodi almeno per un quinquennio, e non abbiano oltrepassato il 40° anno di età;

c) sostengano favorevolmente un esame pratico di idoneità.

Art. 3.

È obbligatoria per i guardiani idraulici di nuova nomina, e per quelli in servizio che non hanno superato il 55° anno di età, la inscrizione presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ed il contributo a carico dei guardiani stessi dovrà essere tale da costituire a 65 anni, per gli inscritti nel ruolo della mutualità, una pensione annua di L. 180.

Possono tuttavia i guardiani preferire l'inscrizione nel ruolo dei contributi riservati, restando sottoposti allo stesso contributo stabilito pei guardiani del ruolo della mutualità che abbiano pari età all'atto dell'inscrizione.

L'amministrazione dello Stato assume a proprio carico il contributo arretrato minimo iniziale per i guardiani idraulici in servizio.

Il contributo annuo successivo resta a carico dei guardiani.

Art. 4.

Per l'esercizio 1904-905 la metà della maggiore spesa annua di L. 88,000, derivante dal nuovo ordinamento in confronto di quello ora in vigore, sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici ai capitoli 38 e 42 riguardanti gli assegni al personale subalterno idraulico, e sarà ripartita secondo la destinazione del personale medesimo alle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.

Nello stato di previsione predetto saranno introdotte le seguenti diminuzioni di stanziamento:

Capitolo n. 54 « Manutenzione e riparazione dei porti », L. 30,000.

Capitolo n. 55 « Escavazione dei porti », L. 14,000.

Alla spesa di L. 13,000 calcolata come contributo

arretrato minimo iniziale pei guardiani in servizio, di cui nel penultimo capoverso del precedente articolo 3, sarà provveduto col fondo stanziato al capitolo 45 per spese casuali attinenti al servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.

Art. 5.

La condizione degli impiegati straordinari assunti prima dell'11 giugno 1897 per la costruzione di ufficio delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza sarà regolata dalla legge 3 marzo 1904, n. 66, con effetto dal 1° luglio 1904.

Art. 6.

Alla spesa occorrente per gli stipendi degli impiegati di cui nel precedente articolo 5, sarà provveduto mediante annuale prelevamento, in sede di bilancio, dal fondo assegnato per le strade comunali obbligatorie dall'art. 4 della legge 19 luglio 1894, n. 338.

Di tale spesa sarà tenuto conto nei sussidi da pagarsi ai comuni della provincia di Cosenza che usufruiscono dell'opera di detti impiegati nel servizio delle strade comunali obbligatorie e di quelle contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.
L. LUZZATTI.
RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero* 347 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 26 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, e l'articolo 34 del R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431, che approva il testo unico delle leggi sulle nomine e sui licenziamenti dei maestri elementari e dei direttori didattici;

Riconosciuta la convenienza per l'applicazione della detta legge di modificare, sostituire od aggiungere articoli al regolamento generale per l'istruzione elementare approvato con R. decreto 9 ottobre 1895, n. 623;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 11 e 18 del Titolo I del predetto regolamento *sono sostituiti i seguenti:*

Art. 11.

Nessuna classe o scuola con un solo maestro potrà avere più di settanta allievi.

Quando, per un mese almeno, questo numero sarà oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il Municipio provvederà o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate e con sotto-maestri (1).

Il sotto-maestro insegnerà sempre sotto la direzione del maestro.

Dopo due anni di esperimento con sotto-maestro, a ciascuna classe o scuola dovrà essere preposto un maestro effettivo (2).

Art. 18.

Le scuole tenute da corpi morali saranno accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, sempreché le medesime siano pubbliche e gratuite e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e gli insegnanti retribuiti come i comunali.

La convenzione tra i Municipi ed i corpi morali dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico (3).

Art. 2.

Agli articoli 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del Titolo II *sono sostituiti od aggiunti i seguenti:*

Art. 19.

Le scuole comunali sono dirette, a norma delle leggi e dei regolamenti, dai rispettivi Municipi, i quali, per l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, si giovano di speciali Commissioni o di deputati (4).

La direzione didattica è obbligatoria pei comuni aventi una popolazione non inferiore a diecimila abitanti, o che abbiano almeno venti classi; è facoltativa per gli altri comuni, i quali possono a tal fine unirsi in consorzio (5).

Art. 22.

Le Commissioni e i deputati di vigilanza:

1. Intervengono alle funzioni scolastiche, e vi rappresentano l'autorità comunale, quando il sindaco non è presente;

2. Curano che al riaprirsi delle scuole i locali, riconosciuti igienici, siano convenientemente allestiti e forniti dei mobili, del materiale scolastico e degli altri oggetti occorrenti;

3. Vegliano all'osservanza della legge sull'obbligo dell'istruzione, accertando se gli elenchi siano stati compilati, e controllandone l'esattezza, e provocano dal Municipio l'applicazione delle sanzioni ai contravventori;

4. Eccitano i padri e le madri di famiglia a curare in tempo l'iscrizione dei fanciulli alla scuola, ed a farla dai medesimi frequentare assiduamente, promovendo la costituzione di patronati e di istituzioni sussidiarie alla scuola, specialmente a benefizio dei poveri;

5 Riferiscono al sindaco o al R. ispettore, secondo la rispettiva competenza, gli inconvenienti riscontrati nell'adempimento delle loro funzioni; ma non possono impartire al direttore o ai maestri ordini di qualunque genere o istruzioni in materia didattica.

Art. 23.

La direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da eleggibili all'ufficio d'Ispettori scolastici o da abilitati all'ufficio di direttore, i quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza (6).

La direzione didattica facoltativa, quando non sia intercomunale, potrà essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva e aventi classe propria; ma saranno preferiti gli Ispettori scolastici e gli abilitati alla direzione didattica. In ogni caso nessuno potrà essere nominato direttore didattico, neppure per incarico, se non ha insegnato lodevolmente almeno cinque anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore (7).

---

(1) Art. 26, § I e II del testo unico 21 ottobre 1903.
(2) Art. 26, § III id. id.
(3) Art. 25 id. id.
(4) Art. 318 della legge 13 novembre 1859.
(5) Art. 19, § I del testo unico 21 ottobre 1903.
(6) Art. 19, § II id. id.
(7) Art. 19 § II id. id.

Art. 24.

Il diploma di direttore didattico si conferisce per titoli ed esame (1). Non può essere ammesso all'esame chi non abbia raggiunto i 30 anni, o non abbia 5 anni di lodevole insegnamento elementare.

Le sessioni d'esame sono indette dal Ministero dell'istruzione con speciale ordinanza, nella quale saranno stabilite le sedi delle Commissioni esaminatrici per gli esami orali, i giorni assegnati alle prove scritte ed orali, e la durata di queste prove.

Fra la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale e il principio degli esami devono intercedere almeno due mesi.

Art. 24 *bis.*

Le prove di esame per l'abilitazione all'ufficio di direttore didattico sono:

Una prova scritta di pedagogia e di storia della pedagogia moderna, la quale sarà distintamente classificata con due votazioni, cioè come lavoro di pedagogia e come lavoro d'Italiano.

Prove orali: 1. Pedagogia — didattica — igiene della scuola — storia della pedagogia moderna;

2. Storia delle istituzioni popolari scolastiche — legislazione scolastica per la istruzione sub-elementare, elementare e normale;

3. Storia politica e letteraria d'Italia dalla rivoluzione francese ai nostri giorni;

4. Visita e lezione in una scuola elementare e relazione orale e scritta sopra la visita.

I titoli e le prove d'esame sono classificati complessivamente con 100 punti, dei quali 40 saranno assegnati ai titoli, 20 alla prova scritta, 40 alle prove orali, compresavi la relazione orale o scritta sulla visita ad una scuola e la lezione fatta nella scuola stessa.

Non è ammesso alla prova scritta chi abbia ottenuto nei titoli meno di 24|40.

La prova scritta di pedagogia si fa in ciascun capoluogo di provincia sotto la vigilanza del R. Provveditore agli studi, sopra tema mandato dal Ministero ai provveditori.

Dei titoli e della prova scritta di pedagogia giudica una Commissione centrale composta di cinque membri, nominati dal Ministro.

Le funzioni di segretario della Commissione centrale sono esercitate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'Istruzione.

Art. 25.

Le prove orali si fanno in cinque sedi diverse, davanti a Commissioni composte di cinque membri, compreso il presidente, che sarà sempre uno dei membri della Commissione centrale.

I membri delle citate Commissioni sono nominati volta per volta dal Ministro dell'Istruzione.

Non è ammesso alle prove orali chi non abbia ottenuto almeno sei decimi in ciascuna delle due votazioni sulla prova scritta a norma dell'articolo 24 *bis.*

I risultati delle prove orali sono comunicati per mezzo dei rispettivi presidenti, alla Commissione centrale, alla quale spetta di procedere allo scrutinto finale per ciascun candidato.

Non può essere dichiarato eleggibile chi non abbia conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova orale.

Art. 26.

Sono considerati direttori didattici, e debbono possederne i titoli richiesti dalla legge, i direttori generali, gli ispettori scolastici municipali, i direttori locali, i dirigenti in genere e tutti gli stipendiati comunali preposti alle scuole elementari o a gruppi di scuole di un comune o di comuni consorziati (2).

Art. 26 *bis.*

Nei comuni che mantengono molte scuole distribuite per rioni, compartimenti, sezioni ecc. e costituenti gruppi, nei quali viene impartita l'istruzione elementare completa, la direzione didattica dev'essere ordinata in modo che corrisponda ai fini della legge, ed assicuri in ciascun gruppo l'unità dell'indirizzo ed una efficace vigilanza sulle scuole e sui maestri, determinando altresì i rapporti gerarchici tra i direttori locali, gl'ispettori municipali ed il direttore generale.

Circa il numero e la distribuzione delle direzioni sezionali o compartimentali spetta al Consiglio scolastico provinciale il riconoscere, sentito il parere del R. Ispettore e salvo appello al Ministro, se i regolamenti ora in vigore nei comuni contemplati in quest'articolo, o quelli che essi in seguito stabiliranno, corrispondano nella sostanza ai fini della legge ed alle esigenze del servizio.

Art. 27.

La nomina, la conferma, il trasferimento, le punizioni disciplinari, il licenziamento ed il pagamento di stipendio dei direttori didattici, e di coloro che per l'articolo 26 sono considerati tali, sono regolati dalle stesse norme e garanzie stabilite per i maestri (1).

S'intendono pure estese ai direttori didattici tutte le altre disposizioni del presente regolamento riguardanti i maestri, in quanto sono loro applicabili.

Nessun direttore, quando la nomina sia obbligatoria, potrà avere altro ufficio pubblico retribuito estraneo alle scuole del comune (2).

Art. 27 *bis.*

Lo stipendio del direttore didattico senza insegnamento non può essere inferiore allo stipendio normale massimo, aumentato di un decimo, con cui il comune o uno dei comuni consorziati retribuisce i maestri. Esso deve essere aumentato, quale che sia la misura dello stipendio, di quattro decimi sessennali, nella stessa ragione di quello dei maestri (3).

Lo stipendio normale massimo è quello assegnato dal Comune ed accresciuto di tutti i beneficî provenienti dalle promozioni esclusi gli aumenti sessennali stabiliti dalla legge.

Un maestro nominato direttore conserva i diritti acquisiti, sia per la misura dello stipendio, sia per la stabilità dell'ufficio (4).

Nei diritti acquisiti sono compresi gli aumenti sessennali conseguiti dal maestro che viene nominato direttore didattico nello stesso comune.

Art. 28.

L'ufficio di direttore didattico senza insegnamento, anche quando sia facoltativo, deve conferirsi in seguito a concorso con le stesse norme prescritte per la nomina dei maestri e dei titolari delle direzioni obbligatorie.

L'ufficio di direttore didattico con insegnamento può essere affidato per incarico, e con adeguato compenso, a un maestro che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 23, e possegga i requisiti nel medesimo indicati.

Art. 28 *bis.*

Il comune o i comuni che intendono istituire la direzione didattica facoltativa, debbono presentare al Consiglio scolastico provinciale apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

1. Deliberazioni consigliari esecutive con le quali, previa la approvazione dell'autorità tutoria per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti, viene istituita la direzione od è costituito il consorzio;

2. Regolamento speciale, deliberato dal Consiglio o dai Consigli dei Municipi uniti in consorzio, e contenente le norme particolari che, in vista delle condizioni locali, ma sempre entro i limiti consentiti dalla legge o dal regolamento governativo, si credesse utile di stabilire per il funzionamento della istituzione

(1) Art. 19, § III del testo unico 21 ottobre 1903.
(2) Art. 22 id. id.

(1) Art. 23 del testo unico 21 ottobre 1903.
(2) Art. 21 id. id.
(3) Art. 20, § I, id. id.
(4) Art. 20, § II, id. id.

e per i diritti, gli obblighi e la retribuzione da assegnarsi al maestro direttore nel caso previsto dall'art. 28, comma 2°.

Quando si tratti di direzione consorziale, il regolamento deve provvedere altresì alla costituzione della rappresentanza legale del consorzio.

Il regolamento speciale è approvato dal Consiglio scolastico provinciale, nè può essere modificato senza il suo consenso, e soltanto dopo questa approvazione si procede alla nomina del direttore, che, in ogni caso, è soggetta all'approvazione del Consiglio predetto.

I comuni o i consorzi, che hanno già la direzione didattica, faranno o modificheranno il regolamento speciale in conformità delle disposizioni presenti.

Art. 29.

Chi è preposto alla direzione didattica comunale o intercomunale o ad un gruppo o compartimento scolastico, è il capo delle scuole e dell'istituto della sua circoscrizione, comprese in questa le scuole mantenute da altri enti a sgravio totale o parziale degli obblighi del comune, e ne ha la responsabilità.

Nessun funzionario, all'infuori di quelli designati dalla legge per la vigilanza sulle scuole elementari, del sindaco e dell'assessore della pubblica istruzione, degli ispettori municipali e del direttore generale, e nessuna persona estranea può visitare, senza il permesso del direttore, i locali scolastici, nè impartire ordini od istruzioni sull'andamento delle scuole e sul personale, compreso quello di custodia e di servizio, che da lui direttamente dipende.

Art. 29 *bis*.

Il direttore:

1. Cura la scrupolosa esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni dell'autorità governativa per tutto ciò che riguarda l'ordine didattico ed educativo della scuola;

2. Ha la consegna del materiale mobile e delle suppellettili, ne cura la conservazione, e fa all'Amministrazione comunale le richieste che stima necessarie per i nuovi acquisti o per le riparazioni dei locali;

3. Vigila al mantenimento della disciplina ed all'osservanza dell'orario;

4. Segnala le assenze non giustificate degli obbligati alla Commissione o ai deputati di vigilanza e al sindaco, e, quando continui l'inadempimento dell'obbligo, ne informa il R. ispettore scolastico;

5. Conferisce coi genitori degli alunni e con le persone che ne fanno le veci, e li informa, a voce o per iscritto, delle mancanze, delle punizioni, delle assenze, della condotta e del profitto dei medesimi;

6. Visita tutte le scuole che da lui dipendono, ed assiste saltuariamente alle lezioni;

7. Rivede i lavori scolastici corretti dagl'insegnanti, e sottopone tavolta gli alunni a speciali esperimenti scritti ed orali;

8. Convoca, in principio ed infine dell'anno scolastico, ed ogni volta che lo ritenga opportuno, il personale insegnante, il quale deve deliberare collegialmente sullo svolgimento dei programmi, sul metodo d'insegnamento e sulle altre materie d'ordine didattico; veglia alla tenuta dei registri, che devono essere da lui controllati e vidimati; chiarisce e risolve i dubbi degl'insegnanti e li richiama all'esatto adempimento di tutti i loro doveri: ma nel consigliarli o richiamarli lo farà in modo da non scemare la loro autorità morale, e quindi deve astenersi dal rivolgere loro osservazioni o rimproveri in classe o alla presenza degli alunni;

9. Provvede nei casi di assenza o di impedimento dei maestri ed, occorrendo, ne assume personalmente la supplenza; ma questa non potrà mai eccedere i cinque giorni di lezione in ciascun mese;

10. Riferisce al Municipio gl'inconvenienti di ogni specie che si verificano nelle scuole, qualora il rimediarvi ecceda la sua competenza, e *gli dà notizia* delle assenze dei maestri e delle loro mancanze, quando i suoi richiami ed avvertimenti siano riusciti infruttuosi; nel caso di colpe gravissime o che esporrebbero l'insegnante ad una delle maggiori punizioni disciplinari sancite dalla legge, deve informarne anche il R. ispettore scolastico;

11. Accompagna il R. ispettore nelle visite alle scuole, appone la sua firma ai relativi verbali, e si assicura che le istruzioni date nei medesimi agl' insegnanti siano eseguite;

12. Fornisce al Municipio ed alle autorità governative, quando ne sia richiesto, le notizie o gli elementi statistici relativi alle scuole della circoscrizione;

13. Trasmette alla fine di ciascun anno al sindaco e al R. ispettore una particolareggiata relazione sul procedimento didattico e disciplinare delle scuole da lui dirette, sui bisogni di esse e sull'opera dei singoli insegnanti, comunicando ai medesimi le osservazioni, quando costituiscono note di demerito, affinchè siano messi in grado di presentare le loro giustificazioni alle autorità superiori;

14. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dal regolamento.

È vietato al direttore l'insegnamento elementare privato, sotto qualsiasi forma, e la direzione d' istituti privati d' istruzione elementare.

Art. 30.

In caso di assenza o d' impedimento del direttore, il maestro più anziano ne assume la supplenza, quando l'assenza non si protagga oltre un mese.

Per le assenze di più lunga durata il comune deve nominare un surrogante, che può scegliere anche tra i propri maestri con la preferenza agli abilitati alla direzione.

Il compenso al surrogante è a carico del direttore, se l'assenza è motivata da interessi particolari di lui; se è dovuta a malattia, il surrogante è pagato a spese del comune.

Art. 30 *bis*.

Il direttore che ha alla sua dipendenza scuole distanti oltre due chilometri dalla sede principale, o suburbane o nelle frazioni, ed il direttore consorziale hanno diritto ad un compenso fisso, proporzionato al numero di dette scuole, o ad un' indennità di trasferta che sarà fissata di anno in anno dal Municipio.

Art. 3.

Agli articoli 101, 102 e 103 del Titolo IX *sono sostituiti i seguenti*:

Art. 101.

Gli stipendi dei maestri delle scuole classificate non possono mai essere inferiori al minimo stabilito dalla legge, nonostante qualunque rinunzia o convenzione in contrario (1).

Le maestre che insegnano nelle classi maschili o nelle miste hanno diritto allo stipendio stabilito per i maestri, anche se questo eccedesse il minimo legale (2).

Lo stipendio delle maestre che insegnano nelle classi maschili deve essere quello effettivo che hanno i maestri di pari categoria od anzianità.

Art. 102.

Gli insegnanti delle scuole non classificate possono ricevere uno stipendio inferiore al minimo legale (3), stabilito dal comune d'accordo cogl'insegnanti e col R. ispettore.

In caso di dissenso, decide il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 103.

Gli stipendi dei maestri elementari delle scuole classificate si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di servizio effettivo nel medesimo comune (4), qualunque sia il carattere e la durata della nomina.

L'aumento di un decimo avrà luogo, allo scadere di ciascun

(1) Art. 341 della legge 13 novembre 1859.— Art. 3 della legge 9 luglio 1876, n. 3250.
(2) Art. 37, § II, del testo unico 21 ottobre 1903.
(3) Art. 343, § III, della legge 13 novembre 1859.
(4) Art. 2, § I, della legge 11 aprile 1886.

sessennio, per quattro volte e non più, e sempre sulla base dello stipendio assegnato alla scuola (1).

L'aumento del decimo concesso dal comune al maestro con l'atto di nomina ed il miglioramento di stipendio, ottenuti dal maestro a qualsiasi titolo durante il sessennio, come pure il licenziamento rimasto per qualunque ragione inefficace, non costituiscono ostacolo agli effetti dell'aumento del decimo, il quale deve corrispondersi dal comune in base allo stipendio minimo assegnato alla scuola, nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio d'insegnamento (2).

Anche ai maestri appartenenti ai comuni, i quali hanno una tabella propria, è dovuto l'aumento del decimo ad ogni sessennio di effettivo servizio; ma questo aumento sarà loro corrisposto sulla base degli stipendi fissati dalla legge, anzichè di quelli stabiliti dalla tabella municipale.

Art. 4.

Agli articoli 105, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122; del Titolo X *sono sostituiti i seguenti:*

Art. 105.

Gli stipendi dei maestri non possono essere sequestrati nè pignorati, se non per ragione di alimenti dovuti per legge, e non oltre la metà (3) e non possono cedersi se non nei limiti previsti dalla legge 7 luglio 1902, n. 276 e colle formalità nella medesima stabilite.

Art. 108.

L'esattore comunale o consorziale è obbligato a pagare puntualmente, alla scadenza, gli stipendi ai maestri elementari.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso, egli dovrà anticipare le somme necessarie e ne percepirà, a carico del Comune, l'interesse del cinque per cento dalla data dei pagamenti.

Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore, s'intenderanno fatte in isconto di tale suo credito sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi (4).

Non dovranno però imputarsi a sconto del credito dell'esattore per gli stipendi anticipati e pei relativi interessi le riscossioni di cui nel precedente capoverso, fatte in conto di rate già da lui versate, o da versarsi per la più prossima scadenza delle delegazioni emesse a favore dello Stato, della Cassa dei depositi o prestiti, o di altri enti ed istituti se non dopo coperto l'importo di quella scadenza.

Art. 112.

Degli estratti indicati nell'articolo precedente sarà, nei modi e termini di cui all'articolo 110, inviata dall'esattore ricevuta al Prefetto, salva l'applicazione, per il caso di mancanza o di ritardo non giustificato, dell'ammenda stabilita dall'articolo 27 dei capitolati normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.

Art. 113.

Alla scadenza di ciascuna rata dello stipendio annuale dovuto agl'insegnanti elementari, l'esattore, il quale riveste la carica di tesoriere comunale, sulla semplice esibizione del mandato, abbia o no fondi disponibili di pertinenza del Comune, deve pagare ai maestri creditori l'importo della rata scaduta, deduzione fatta delle somme già sequestrate o cedute a norma di legge.

Art. 114.

Lo stesso obbligo è imposto all'esattore cui non sia affidato il servizio di cassa del Comune purchè gli insegnanti esibiscano una dichiarazione, che dovrà loro rilasciarsi dal tesoriere comunale, dalla quale risulti che il mandato non fu potuto soddisfare per mancanza di fondi, o per altra causa non importante impedimento legale al pagamento in tutto o in parte di essa rata.

(1) Art. 2, § ultimo, della legge 11 aprile 1886.
(2) Art. 27, § 1, del testo unico 21 ottobre 1903.
(3) Art. 4 della legge 19 aprile 1885.
(4) Articolo unico della legge 26 marzo 1893, n. 159.

Esistendo qualche impedimento legale, esso sarà dal tesoriere enunciato sulla predetta dichiarazione, e l'esattore ne terrà conto per eseguire le occorrenti deduzioni dalla somma che dovrà anticipare all'insegnante.

Qualora il tesoriere rifiuti di rilasciare la suddetta dichiarazione, l'esattore, su richiesta anche verbale del maestro interessato, dovrà notificare, per mezzo del suo messo, al tesoriere che, non sorgendo opposizioni nel termine di tre giorni, egli pagherà senz'altro la rata scaduta.

Art. 115.

Dell'eseguito pagamento della rata di stipendio, l'esattore o tesoriere dà avviso al sindaco in giornata.

Art. 116.

Nella ricevuta da rilasciarsi dai maestri all'esattore tesoriere a saldo della rata di stipendio scaduto saranno esattamente indicate le somme avute in contanti e quelle che furono trattenute sopra la rata stessa, e dovrà essere del pari accennato il motivo della trattenuta.

Quando l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, la dichiarazione di cui all'articolo 114 insieme con la ricevuta, è ritirata e conservata dall'esattore, che deve, con la notizia dell'effettuato pagamento, comunicare al sindaco e al tesoriere gli estremi della ricevuta predetta.

Art. 117.

Nel caso di ritardo non giustificato nell'invio dell'avviso di pagamento e della comunicazione degli estremi della ricevuta, potrà essere dal Prefetto applicata all'esattore l'ammenda prevista dall'art. 27 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie, approvati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 118.

Nel caso di ritardo al pagamento degli stipendi dovuti ai maestri elementari, sarà dal Prefetto, in seguito a denuncia degli insegnanti medesimi, inflitta all'esattore l'ammenda di cui nei capitoli normali, approvati con decreto del Ministro delle finanze (1).

Le multe inflitte agli esattori vanno a beneficio degl'insegnanti (2).

Art. 119.

Se entro dieci giorni dalla scadenza dello stipendio dei maestri elementari, i comuni non avranno rilasciato i relativi mandati di pagamento, la Giunta provinciale amministrativa, su reclamo in carta libera dell'insegnante, a norma dell'articolo 197 della legge comunale e provinciale, emetterà d'ufficio i relativi mandati, i quali saranno esigibili, non ostante l'opposizione del comune (3).

Se l'esattore ritardasse il pagamento, la multa del 4 per cento, in cui incorre, andrà a vantaggio dell'insegnante (4).

Art. 120.

Quando l'esattoria manchi di titolare, o sia gerita da un sorvegliante, se non vi siano fondi di cassa, il prefetto con suo decreto ordinerà al tesoriere della provincia di fare il pagamento del mandato, salvo alla provincia di ripeterne dal Comune il rimborso, insieme all'interesse del cinque per cento, di cui nella legge 26 marzo 1893, n. 159, a mezzo di mandato d'ufficio rilasciato dalla Giunta provinciale amministrativa (5).

Art. 121.

Il tesoriere della provincia è obbligato, sulla semplice comunicazione del decreto del Prefetto, a pagare gli stipendi dovuti agli insegnanti elementari della provincia, a mezzo dell'ufficio postale e a spese del comune, quando il servizio di esattoria comunale o consorziale è affidato ad uno speciale sostituto (6) o ad un dele-

(1) Art. 3, § ultimo della legge 19 aprile 1885.
(2) Art. 28, § II, del testo unico 21 ottobre 1903.
(3) Art. 28, § I, id. id.
(4) Art. 28, § II, id. id.
(5) Art. 28, § III, id. id.
(6) Art. 15, testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 29 giugno 1902, n. 281 - Art. 58 del regolamento 10 luglio 1902, n. 296.

gato per la riscossione o gestore (1) o ad un sorvegliante (2) e ciascuno di essi non disponga di fondi in cassa.

Art. 122.

L'esattore risponde del puntuale adempimento degli obblighi derivantigli dalla legge 26 marzo 1893, n. 159, dalla legge 19 febbraio 1903, n. 45, e dal presente regolamento, colla prestata cauzione e cogli altri suoi beni, giusta il disposto dell'articolo 16 della legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281.

I comuni che ritardino il pagamento degli stipendi agl'insegnanti elementari, non possono per l'anno in corso o finchè duri l'inadempimento ricevere sussidi dal Ministero.

Art. 5.

Al Titolo XI (*articoli 123 a 145*) *è sostituito il seguente:*

TITOLO XI.

Idoneità e nomina dei maestri e dei direttori didattici.

Art. 123.

Per essere eletto maestro in una scuola pubblica elementare il candidato dev'essere munito di legale abilitazione e di un attestato di moralità.

La legale abilitazione non si ottiene che per esame (3) secondo le norme vigenti.

L'attestato di moralità sarà ritasciato, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del comune in cui il candidato avrà avuta l'ultima sua dimora. Nel caso in cui questi non abiti nel comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un simile attestato dal comune dove avrà precedentemente abitato (4).

Art. 124.

Non sarà in nessun caso data facoltà d'insegnare alle giovani che non abbiano compiuto il 17° anno d'età, o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, e ai giovani che non abbiano compiuto il 18° anno o che non lo compiano essi pure col 31 dicembre (5).

Art. 125.

Tutte le nomine degl'insegnanti elementari comunali debbono essere deliberate in seguito a concorso.

Da questa regola non sarà lecito derogare, se non nei casi riconosciuti volta per volta dall'ufficio provinciale scolastico, nei quali sia necessario provvedere d'urgenza alla nomina dell'insegnante o per rifiuto del comune di nominarlo, o per esito sfavorevole del concorso bandito, o per vacanza improvvisamente verificatasi dopo la scadenza dei termini del concorso durante l'anno scolastico.

In quest'ultimo caso, ove il comune non provveda entro 15 giorni da quello in cui la vacanza si è verificata, disporrà il provveditore agli studi, il quale di ogni nomina d'urgenza darà notizia al Consiglio provinciale scolastico, nella sua prima seduta.

Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria, e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico per il quale fu necessario, in via eccezionale, di provvedere: col chiudersi di questo il maestro s'intende di fatto licenziato, senza che occorra per parte del Comune deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento (6).

I municipi hanno l'obbligo di notificare al provveditore, per mezzo del R. ispettore, tutte le vacanze di posti, per qualunque causa avvenute, non appena si verifichino.

Art. 126.

Il concorso è indetto da ciascun comune ai posti vacanti nelle sue scuole, non più tardi del 15 giugno e per titoli.

Se, trascorso questo termine, il comune non si è valso del proprio diritto, il Consiglio provinciale scolastico indirà esso stesso il concorso, salvi restando i diritti del comune alla nomina della Commissione e dell'insegnante.

Ai comuni che corrispondano al maestro uno stipendio superiore al minimo legale, aumentato di un decimo, o gli assegnino gratuitamente una conveniente abitazione, e che abbiano sulle nomine e la carriera degl'insegnanti un regolamento, approvato dal Consiglio provinciale scolastico, è data facoltà di indire il concorso anche per esami, alle condizioni contenute nel regolamento stesso (1).

L'abitazione dev'essere riconosciuta conveniente dal provveditore, sentito il parere del R. ispettore scolastico e del medico provinciale.

Art. 126 *bis*.

Ai posti vacanti hanno diritto di concorrere tutti gli allievi e le allieve delle Scuole normali governative e pareggiate che abbiano superato l'esame di licenza; tutti i maestri e direttori del Regno senza limiti di età od altre restrizioni non contemplate dalla legge.

Art. 127.

I Municipi che devono bandire il concorso trasmettono, in duplice copia, entro il 15 maggio, lo schema del relativo manifesto al R. ispettore scolastico, il quale, accertata la vacanza dei posti, verifica se le condizioni del concorso siano conformi alla legge, al regolamento generale ed ai regolamenti speciali, e, in caso affermativo, lo rimanda col suo *nulla osta* per la pubblicazione non più tardi del 31 maggio.

Art. 128.

I concorsi ai posti vacanti sono banditi non per una classe determinata, ma per grado d'insegnamento. Essi si aprono una sola volta all'anno, non più tardi del 15 giugno.

I comuni di cui all'art 126, comma 3° del presente regolamento possono bandire il concorso senza distinzione di grado.

I termini per la esibizione delle domande e dei titoli scadono col 31 luglio.

Art. 129.

L'avviso di concorso deve indicare:

1° la sede, la classificazione, il grado, la qualità della scuola e lo stipendio;

2° se il pagamento dello stipendio sia fatto a rate mensili o bimestrali;

3° se al minimo dello stipendio sia aggiunto il decimo, oppure l'alloggio od altro vantaggio;

4° i titoli da esibirsi in originale o in copia autentica, a corredo della domanda su carta da bollo da cent. 60, i quali sono:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento;

b) il certificato di ginnastica, se il titolo di abilitazione è di data anteriore al 1879;

c) il certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è fornito di sana costituzione e va esente da imperfezioni fisiche atte a diminuire il prestigio di un insegnante o ad impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

d) il certificato di moralità relativo all'ultimo triennio;

e) il certificato penale;

f) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

g) tutti gli altri documenti che il candidato creda opportuno di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *c*, *d*, *e* devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi.

Il candidato che concorre ad una scuola vacante nello stesso comune dove insegna, è dispensato dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*, *d*, *e*, *f*.

Ai concorsi per le scuole maschili di grado inferiore possono essere ammesse anche le maestre.

---

(1) Articoli 23 e 58 citato regolamento.
(2) Articoli 18 e 95 citato testo unico e art. 96 citato regolamento.
(3) Art. 328 della legge 13 novembre 1859.
(4) Art. 330 id. id.
(5) Art. 9, § III della legge 12 luglio 1896.
(6) Art. 4 del testo unico 21 ottobre 1903.

(1) Art. 5 del testo unico 21 ottobre 1903.

Art. 130.

I documenti necessari pel concorso possono essere presentati in originale o in copia debitamente autenticata.

Chi vuol concorrere a più posti vacanti, anche in diverse provincie, può presentare, a corredo di ogni singola domanda in carta legale, invece dei titoli originali o di copie autenticate, un elenco di essi in carta da bollo, da rilasciarsi dal provveditore agli studi della provincia in cui il concorrente insegna od ha il suo domicilio, o dal sindaco, col visto del provveditore.

Non sono ammesse, per qualsiasi ragione, le domande presentate dopo il 31 luglio.

Art. 131.

I Municipi o gli uffici scolastici che bandiscono il concorso, devono dare la massima pubblicità all'avviso e ne mandano copia ai provveditori agli studi e alle scuole normali regie e pareggiate.

Art. 132.

Se il concorso è solo per titoli, i membri della Commissione giudicatrice, oltre il presidente, sono quattro; se il concorso è per titoli e per esame, possono essere anche sei.

Due membri della Commissione sono sempre nominati dal Consiglio provinciale scolastico quando la Commissione è di cinque, tre quando è di sette; gli altri sono nominati dalla Giunta municipale. I commissari devono essere scelti fra persone idonee.

La Commissione giudicatrice è sempre presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.

Il comune può delegare direttamente al Consiglio provinciale scolastico l'esame dei titoli e la formazione della graduatoria del concorso per titoli e la nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame (1).

Art. 133.

Le Commissioni devono costituirsi non più tardi del 15 luglio. A tal fine i comuni notificano al Consiglio scolastico provinciale, almeno venti giorni prima che scada il detto termine, i nomi delle persone chiamate a far parte della Commissione giudicatrice per elezione della Giunta municipale.

Se entro il termine sopra indicato, la notifica non sia pervenuta al Consiglio scolastico provinciale, questo provvede alla nomina dell'intera Commissione o a completarla.

Art. 134.

Per i concorsi ai posti d'insegnante sono reputate persone idonee, ai termini dell'articolo 132, tutti coloro che, forniti di un titolo legale, insegnano da cinque anni in scuole elementari pubbliche o annesse ad istituti diretti o sorvegliati dallo Stato, i direttori didattici, gl'ispettori scolastici, i direttori e i professori delle scuole normali Regie o pareggiate.

In mancanza di queste persone nel comune, e quando trattisi di concorso per titoli, sono reputati idonei tutti coloro che posseggono o un diploma d'insegnamento medio o una laurea e abitino nel comune.

In tal caso uno dei membri nominati dal Consiglio scolastico provinciale dev'essere scelto fra i maestri e i direttori didattici.

Per i concorsi ai posti di direttore didattico, sono reputate persone idonee, ai termini del citato art. 132; i professori di pedagogia delle RR. Università; i professori delle scuole normali; i RR. ispettori scolastici, esclusi quelli del circondario a cui appartiene il comune dov'è aperto il concorso; i direttori didattici in attività di servizio.

Non possono far parte di una stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado civile, nè coloro che siano legati con lo stesso vincolo di parentela o di affinità con uno dei concorrenti.

Art. 135.

Se non si presentano candidati o se nessuno dei candidati che si presentano è ammesso al concorso, il comune provvede con una nomina provvisoria, almeno un mese prima della riapertura dell'anno scolastico. Trascorso questo termine senza che il comune abbia partecipato all'ufficio scolastico la sua scelta, la nomina è fatta dal provveditore agli studî a norma dell'art. 125.

(1) Art. 6 del testo unico 21 ottobre 1903.

Art. 136.

La Commissione giudicatrice è la stessa per tutti i posti messi a concorso da un comune e per quell'anno.

Essa graduerà tutti i concorrenti eleggibili secondo il merito, il quale, ove il concorso sia anche per esame, dovrà risultare dalla votazione media sui titoli e sull'esperimento (1).

La patente elementare di grado inferiore, nei concorsi pei posti d'insegnante nelle classi inferiori, è considerata equipollente alla patente di grado superiore ed al diploma di insegnamento elementare (2).

Art. 137.

Quando il concorso per maestro sia indetto per titoli ed esame, questo consiste:

1. Nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia e di storia della pedagogia moderna;

2. In una prova orale sulla didattica o in una lezione pratica, che nei concorsi per le scuole femminili può estendersi anche ai lavori femminili.

Nel concorso per direttore didattico si aggiunge alle suddette una prova orale sulla legislazione scolastica per l'istruzione elementare e normale.

La votazione media, di cui all'articolo precedente, si ottiene addizionando il voto medio dei titoli con quello delle prove di esame, e dividendo la somma per due.

Art. 138.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che furono dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità finchè quella causa non sia venuta a cessare, nè coloro che, licenziati per ragioni disciplinari, furono esclusi dai concorsi per un periodo determinato di tempo o per sempre a norma dell'articolo 183, capoverso.

Art. 139.

Esaurito il lavoro della Commissione, e formata la graduatoria, il presidente ne trasmette copia al provveditore agli studi ed al comune pel quale si è bandito il concorso.

Art. 140.

Il Consiglio comunale coll'intervento, a pena di nullità, della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, procede alla nomina, scegliendo per provvedere al primo posto vacante fra i primi tre della graduatoria; al secondo fra i primi quattro; al terzo fra i primi cinque, e così di seguito (3).

Ove la nomina del Consiglio comunale non sia fatta secondo questa regola, il Consiglio provinciale scolastico procederà alla nomina; la quale sarà considerata come nomina regolare di concorso ed avrà tutti gli effetti derivanti dalla medesima (4).

Art. 141.

La terna o la graduatoria di un concorso non potranno in nessun caso avere altra durata od efficacia se non per i posti che rimanessero vacanti durante l'anno scolastico, per il quale fu bandito (5).

I posti che si rendono vacanti durante le vacanze estive ed autunnali, saranno messi a concorso nell'annuo successivo.

Art. 142.

Quando, per difetto di candidati eleggibili, non si possa formare la terna, il Consiglio comunale deve scegliere tra i due compresi nella graduatoria o nominare l'unico concorrente eleggibile.

(1) Art. 7, § I e II del testo unico 21 ottobre 1903.
(2) Art. 33 id. id.
(3) Art. 7, § III, id. id.
(4) Art. 7, § IV, id. id.
(5) Art. 7, § V, id. id.

Anche questa nomina è considerata come avvenuta in seguito a concorso e ne produce tutti gli effetti.

Ove, indetto il concorso, per causa del comune o della Commissione giudicatrice, non sia provveduto alla nomina dell'insegnante entro il 15 settembre, il Consiglio provinciale scolastico vi provvede non più tardi del 15 ottobre (1).

Art. 143.

I comuni che assumono in servizio, anche in seguito a pubblico concorso, insegnanti con la qualità di supplenti, assistenti, diurnisti, o con qualsiasi consimile titolo, non possono conferir loro funzioni e diritti che non siano inerenti all'ufficio cui sono nominati.

Nessun vantaggio può essere accordato ai detti insegnanti nè a quelli di altri istituti educativi del comune nei concorsi per i posti vacanti, che debbono essere banditi dallo stesso comune ai termini dell'articolo 125.

Art. 144.

Nessuna nomina è valida se l'insegnante non è fornito di legale abilitazione all'insegnamento, eccezione fatta per gl'insegnanti preposti alle scuole fuori classe in mancanza di aspiranti patentati, constatata da pubblico concorso, e se l'atto di nomina non è approvato dal Consiglio provinciale scolastico, il quale dovrà esaminare i verbali delle Commissioni esaminatrici e i reclami degl'interessati e assicurarsi che tutte le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti siano state osservate (2).

Art. 145.

Le scuole che stanno aperte solo una parte dell'anno possono, in difetto di concorrenti muniti di titolo di abilitazione, essere affidate a persone che, quantunque non provviste di questo titolo, siano, a giudizio del Provveditore, riputate sufficientemente abili a tale ufficio (3).

Art. 6.

Al Titolo XII (articoli 146 a 155) è sostituito il seguente:

TITOLO XII.

Durata delle nomine, licenziamento e dispensa dal servizio, trasferimenti e promozioni dei maestri e dei direttori didattici.

Art. 146.

L'insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso è nominato per un triennio di prova. Compiuto il triennio, la nomina acquista carattere di stabilità, salvo che il maestro sia stato prima della scadenza del triennio licenziato dal Comune per ragioni didattiche e in seguito a parere conforme del R. Provveditore agli studi (4).

Il provveditore, entro il mese di febbraio dell'anno in cui scade il triennio, notifica a ciascun Comune i risultati complessivi delle ispezioni e il suo parere sulla prova fatta dagl'insegnanti.

Art. 147.

Gl'insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali, e che nel giorno della promulgazione della legge 19 febbraio 1903, n. 45 abbiano insegnato lodevolmente per un triennio, ma non abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale di cui all'art. 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, s' intendono confermati definitivamente, salvo le disposizioni degli articoli 146, 151, 181 e 182 (5) del presente regolamento.

I maestri, che abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale, di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, hanno diritto di compiere il triennio di prova in corso. Se questa riesce lodevole, la nomina diventa definitiva, salve le disposizioni degli articoli 181 e 182 (6).

(1) Art. 7, § ultimo, del testo unico 21 ottobre 1903.
(2) Art. 8 del testo unico 21 ottobre 1903.
(3) Art. 1, § III, id. id.
(4) Art. 10, parte prima, del testo unico 21 ottobre 1903.
(5) Art. 32, § I, id. id.
(6) Art. 32, § II, id. id.

Lo stesso diritto di nomina definitiva hanno i maestri, che siano entrati da tre anni compiuti nel periodo sessennale della citata legge 19 aprile 1885, n. 3089, e abbiano fatto prova lodevole (1).

Le stesse disposizioni saranno applicate ai direttori, che, fermi i diritti acquisiti di cui all'art. 30 del testo unico 21 ottobre 1903, abbiano da due anni almeno, anteriormente alla promulgazione della legge 19 febbraio 1903, n. 45, esercitato lodevolmente il loro ufficio (2).

Art. 148.

I maestri delle scuole non classificate hanno gli stessi diritti dei maestri delle scuole classificate, eccetto che per la misura degli stipendi e salvo il caso di soppressione, che non può essere attuata durante l'anno scolastico.

Il comune che vuol sopprimere la scuola, deve avvertire il maestro non più tardi del 14 aprile dell'anno in cui intende attuare la soppressione

Questi maestri, se nominati in seguito a concorso, possono essere trasferiti, senza bisogno di nuovo concorso, ad una scuola classificata di pari grado vacante nello stesso comune.

In caso di soppressione, quando si verifichi entro l'anno o in quello successivo alla soppressione stessa, una vacanza nelle scuole classificate di pari grado, il comune deve assegnare questa scuola al maestro della scuola soppressa, purchè nominato in seguito a concorso.

Art. 148 *bis.*

Gl'insegnanti elementari non possono essere sospesi o rimossi dal loro ufficio, salvo nei casi previsti dalla legge e con le forme in essa prescritte.

Art 149.

Il licenziamento per ragioni didattiche, su parere conforme del Provveditore agli studi, di cui all'art. 146, è deliberato dal Consiglio comunale.

La deliberazione del licenziamento deve contenere, a pena di nullità, il parere motivato del Provveditore e deve essere notificata giudizialmente all'insegnante e comunicata, insieme coll'avvenuta notifica, al Consiglio provinciale scolastico, il quale, nel caso che sia stata omessa da parte del Comune la notifica al maestro, si sostituisce ad esso per la notifica stessa entro quindici giorni (3).

Art. 149 *bis.*

La notificazione del deliberato di licenziamento da parte del Comune deve farsi in ogni caso non più tardi del 14 aprile, qualunque sia la data dell'effettiva apertura e chiusura dell' anno scolastico nel Comune.

La notificazione si eseguisce da un usciere giudiziario o dal messo comunale, addetto all'ufficio di conciliazione, mediante consegna di una copia integrale, conforme all'originale, della deliberazione al maestro o, in sua assenza, ad altra persona capace di ricevere l'atto; il tutto nei modi e nelle forme stabilite per le citazioni dal codice di procedura civile.

L'originale dell'atto di notificazione, con tutte le eventuali annotazioni del caso, è consegnato dall'usciere o dal messo, possibilmente nello stesso giorno, al sindaco, che lo trasmette immediatamente al presidente del Consiglio scolastico provinciale, accompagnandolo con una copia per uso amministrativo della deliberazione di licenziamento.

Le stesse formalità, di cui negli articoli precedenti, devono osservarsi anche quando la notificazione è fatta a cura del Consiglio scolastico provinciale; ma in questo caso il termine utile per la notificazione è prorogato al 30 aprile.

Art. 150.

I maestri che intendono licenziarsi da un comune, devono darne

(1) Art. 32, § III, del testo unico 21 ottobre 1903.
(2) Art. 32, ultimo §, id. id.
(3) Art. 10, § III id. id.

avviso al sindaco non più tardi della fine del mese di maggio.

Non uniformandosi a tale disposizione i maestri non saranno ammessi ad insegnare in altra scuola, salvo che per speciali ragioni ne dia autorizzazione il Consiglio scolastico provinciale (1)

Quando il maestro abbia ottenuto, non ostante l'inosservanza della formalità di cui al comma precedente, un altro posto in diversa provincia, il Consiglio scolastico competente ad accordare l'autorizzazione è quello che deve approvare la nuova nomina.

Art. 150 *bis*.

I maestri che intendono prender parte ai concorsi ai posti vacanti in altri comuni, debbono, entro il mese di giugno, informare il sindaco o il R. ispettore di questa intenzione e della possibilità che i posti occupati dai maestri stessi rimangano vacanti.

I maestri che hanno fatto questa dichiarazione, ottenendo una nuova nomina, devono rinunziare, entro dieci giorni dalla partecipazione, all'ufficio da essi occupato; in caso diverso può applicarsi loro il disposto del secondo comma dell'articolo precedente, salva l'autorizzazione del Consiglio scolastico.

Contro la deliberazione del Consiglio scolastico, che si sia rifiutato di accordare l'autorizzazione nei casi previsti dal presente articolo e dal precedente, il maestro o il direttore interessato può ricorrere al Ministero entro 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 151.

Il Consiglio comunale può sempre, in qualunque tempo, dispensare dal servizio con deliberazione motivata il maestro per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità (2).

La stessa facoltà è data al Consiglio scolastico provinciale, sentito il parere del Consiglio comunale (3).

Art. 151 *bis*.

Per farsi luogo alla dispensa dal servizio occorre che la inettitudine risulti dai verbali di visita del R. ispettore, se il maestro esercita l'ufficio, e che la infermità che vi ha dato causa sia constatata da una visita di tre medici, la quale accerti che la malattia non presenta probabilità di guarigione e che il maestro non sarebbe in grado di continuare o di riassumere l'insegnamento neppure dopo trascorsi i periodi di assenza o di aspettativa, stabiliti dal presente regolamento a favore dei maestri costretti ad interrompere il servizio per ragioni di salute.

Art. 152.

Prima di deliberarare la dispensa, il comune deve preavvisare il maestro interessato comunicandogli copia dei verbali di visita o dei rapporti dell'ispettore e dei certificati medici e prefiggendogli un congruo termine per presentare le sue deduzioni.

L'osservanza di questa formalità deve risultare dalla deliberazione, nella quale saranno anche trascritte le eventuali deduzioni del maestro.

La deliberazione è notificata giudizialmente al maestro nei modi o nelle forme prescritti dagli articoli 149 e 149 *bis*, e non diventa esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale. Tale approvazione non potrà essere pronunciata se non siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data della notificazione.

Quando la dispensa è promossa per iniziativa del Consiglio scolastico provinciale, si osservano la stessa procedura e le stesse formalità di cui ai due articoli precedenti.

Art. 152 *bis*.

Tanto nel caso che il Consiglio scolastico sia chiamato ad approvare la dispensa deliberata dal comune, quanto nell'altro che la deliberi di sua autorità, il Consiglio stesso, ad istanza del maestro o di propria iniziativa, può procedere a nuove indagini, disporre che il maestro sia sottoposto a nuova visita medica collegiale o stabilire un periodo di osservazione, durante il quale egli è considerato come assente dalla scuola per legittima causa di malattia.

(1) Art. 12 della legge 19 aprile 1885.
(2) Art. 11 del testo unico 21 ottobre 1903.
(3) Art. 16, penultimo capoverso, id. id.

Art. 153.

I maestri sono obbligati ad insegnare in ciascuna delle varie classi del grado pel quale hanno concorso o furono nominati.

Dove ragioni didattiche lo consiglino, il Provveditore, sulla proposta del comune o del R. Ispettore, può ordinare che i maestri del grado inferiore e quelli del grado superiore si avvicendino tra loro in modo da accompagnare i propri alunni dalla prima alla terza classe e dalla quarta alla quinta, ed anche dalla prima alla quinta, quando tutti i maestri abbiano il titolo e lo stipendio di grado superiore.

Art. 153 *bis*.

Il trasferimento da una scuola ad un'altra, entrambe appartenenti al capoluogo o ad una stessa frazione o borgata, è deliberato dalla Giunta municipale col consenso del maestro interessato; quando questo consenso manchi, decide il Consiglio scolastico provinciale, sentiti il comune, il R. ispettore scolastico e il maestro interessato.

Il trasferimento dal capoluogo ad una frazione, o da una frazione ad un'altra, non può farsi senza il consenso del maestro.

Le maestre che furono nominate per le scuole di un comune, e destinate a prestar servizio nelle scuole maschili o miste, quando questa destinazione non sia stata fatta a titolo di supplenza temporanea, non possono essere rimosse, senza il loro consenso, dalle scuole delle quali hanno il possesso.

Art. 154.

Il Consiglio provinciale scolastico, col consenso dei comuni interessati e dell'insegnante, può trasferire questo da uno ad altro comune della provincia.

L'insegnante, in seguito a sua domanda e col consenso dei comuni interessati e l'approvazione dei rispettivi Consigli provinciali scolastici, può essere trasferito anche da uno ad un altro comune di diversa provincia.

L'insegnante trasferito non perderà i diritti acquisiti neppure se si trova nel triennio di prova (1).

Art. 154 *bis*.

L'art. 125 del presente regolamento non impedisce che il comune possa promuovere ai posti vacanti nelle scuole di grado suriore i maestri che insegnano nelle sue scuole di grado inferiore, mediante concorso esclusivamente tra essi. Questo concorso deve svolgersi ed esaurirsi con le identiche norme e formalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento per i pubblici concorsi.

Art. 155.

Nei comuni che hanno un regolamento speciale ed un organico del personale insegnante, le promozioni di classe o di categoria si fanno per anzianità senza demeriti.

Le maestre che insegnano nelle scuole maschili o miste si considerano per le promozioni come facenti parte del ruolo dei maestri della stessa classe o categoria.

Art. 155 *bis*.

La stessa facoltà di cui all'art. 154 *bis* è data per la promozione dall'ufficio di maestro a quello di direttore ai soli Comuni che nel loro regolamento speciale han preveduta e disciplinata questa forma di promozione.

Il Consiglio scolastico provinciale, nell'approvare i regolamenti speciali, curerà particolarmente di assicurarsi che i Comuni, i quali vogliono giovarsi di detta facoltà, offrano, per le condizioni delle loro scuole e del personale insegnante, sufficienti garanzie della possibilità di una buona scelta.

Art. 7.

Nel Titolo XIII: « *Doveri e disciplina dei maestri* » *che sarà invece intitolato :* « *Doveri e disciplina dei maestri e dei direttori didattici - Assenze e aspettativa* », *agli articoli 162, 163, 164 sono sostituiti ed aggiunti i seguenti :*

Art. 162.

Il maestro non può mancare alla scuola, nè assentarsi dalla re-

(1) Art. 9 del testo unico 21 ottobre 1903

sidenza, nei giorni di lezione, e in quelli nei quali deve adempiere altri obblighi che gli siano imposti dal presente regolamento, senza regolare permesso, salvo che si tratti di assenza per un pubblico servizio o per ordine dell'autorità governativa. In questo caso deve prima della partenza informarne per iscritto il sindaco.

I maestri possono ottenere, durante l'anno scolastico, permessi di assenza per giustificati motivi.

Il permesso è accordato dal sindaco se l'assenza non dovrà durare più di cinque giorni; per una durata maggiore, dalla Giunta municipale.

I permessi per assenze superiori a cinque giorni dovranno sempre notificarsi al R. ispettore scolastico, il quale provvederà, in ogni caso in cui sia possibile, alla continuità dell'insegnamento nella scuola.

Se l'assenza dovesse prolungarsi per più di quindici giorni, è necessario il consenso del R. ispettore scolastico, ed il maestro non ha diritto allo stipendio. Il comune deve nominargli un supplente, al quale è devoluta, proporzionatamente al tempo in cui insegnerà, l'intera somma stanziata in bilancio pel titolare assente.

I maestri non possono essere distratti dall'insegnamento nè comandati ad un ufficio diverso. Ove ciò si verifichi nel corso dell'anno, l'intera somma stanziata nel bilancio per il maestro si devolve a vantaggio del supplente, e per il posto che si considera vacante coll'anno successivo sarà bandito, a tempo debito, il concorso.

Art. 162 *bis*.

Il maestro che non può recarsi a scuola per malattia, deve informarne il direttore, o, in mancanza, il sindaco.

Qualora la malattia duri più di quindici giorni, il Municipio ha obbligo di darne avviso al R. ispettore e contemporaneamente di provvedere a sue spese alla nomina di un supplente. Questi sarà retribuito, per il tempo in cui insegnerà, in ragione dello stipendio annuo assegnato alla scuola dalla tabella municipale, quando gli stipendi che essa stabilisce siano superiori al minimo legale, e, in mancanza di speciale tabella, da quella annessa alla legge 11 aprile 1886.

Il maestro, assente per causa di malattia, viene considerato in servizio ed ha diritto all'intero stipendio, purchè l'assenza non si prolunghi per più di sei mesi.

Art. 163.

Trascorsi i sei mesi di assenza per infermità, il maestro deve dimostrare di essere in grado di riprendere servizio o chiedere l'aspettativa per ragioni di salute.

In caso diverso è collocato in aspettativa d'ufficio.

Se il collocamento in aspettativa è promosso d'ufficio, il sindaco deve corredare la sua proposta con un certificato dell'ufficiale sanitario, comprovante la continuazione della malattia e l'impossibilità di riassumere l'insegnamento.

L'aspettativa è deliberata dalla Giunta municipale.

Contro la deliberazione della Giunta, che respinga la domanda del maestro per essere richiamato in servizio, o lo collochi in aspettativa di ufficio, è ammesso il ricorso al Consiglio scolastico provinciale, il quale, prima di provvedere, sentirà il parere del medico provinciale e del comune interessato. In caso di dissenso, ordinerà una visita medica collegiale a spese del comune.

Art. 163 *bis*.

L'aspettativa non può eccedere i diciotto mesi, ma cessa anche prima col cessare della causa per la quale fu deliberata.

Se l'aspettativa sia stata data per un periodo di tempo minore di diciotto mesi, permanendo la malattia, viene prorogata, non oltre quel limite, ad istanza del maestro, ovvero d'ufficio, con le stesse norme e con le stesse guarentigie di cui all'articolo 163.

Scaduto il termine massimo di diciotto mesi, assegnato all'aspettativa, il maestro che non è in grado di riprendere servizio, decade dall'ufficio sen bisogno di alcun altro atto da parte del comune, ed è ammesso alla liquidazione della pensione o dell'indennità che possa competergli.

Art. 164.

Durante l'aspettativa è corrisposto al maestro un assegno uguale alla metà dello stipendio che effettivamente egli percepisce per disposizione di legge, o della tabella municipale.

Il tempo passato in aspettativa non è computato agli effetti del triennio necessario per acquistare la stabilità; conta invece agli effetti della pensione, non cessando durante l'aspettativa nel comune e nel maestro l'obbligo di continuare a pagare al Monte pensioni i rispettivi contributi sull'intero ammontare dello stipendio.

Art. 164 *bis*.

Il maestro, durante l'assenza per infermità o l'aspettativa, non è tenuto ad osservare l'obbligo della residenza.

Il sindaco e l'autorità scolastica hanno però la facoltà di accertare, quando lo credano opportuno, lo stato di salute del maestro, mediante visita medica dell'ufficiale sanitario del luogo in cui egli dimora o di altro medico all'uopo delegato.

Art. 8.

Nel Titolo XIV « *Provvedimenti e pene disciplinari* », *che sarà intitolato :* « *Punizioni disciplinari* ». *agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 sono sostituiti i seguenti :*

Art. 177.

I maestri che trasgrediscano i doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, o siano colpevoli di negligenza abituale o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione e la loro moralità, sono soggetti, secondo la gravità dei casi, alle punizioni disciplinari sancite dalla legge.

Le punizioni disciplinari sono:

1° l'avvertimento ;
2° la censura ;
3° la sospensione ;
4° il licenziamento ;
5° la deposizione ;
6° l'interdizione.

Salvo il disposto degli art. 178 e 181, le punizioni sono pronunciate dal Consiglio scolastico, previo giudizio disciplinare nei modi e con le forme prescritte dal presente regolamento (1).

Le rinuncie volontarie dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possono dar luogo all'applicazione della deposizione o dell'interdizione scolastica (2).

Art. 178.

L'avvertimento è dato dal sindaco o dal R. ispettore, e consiste nel rimostrare al maestro a voce o per iscritto la mancanza da lui commessa, con esortazione a non più ricadervi.

Art. 179.

La censura consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo in cui il maestro è incorso. Essa non è pronunciata se non dopo che dal sindaco o dall'ispettore si sarà invano dato l'avvertimento di cui all'articolo precedente (3).

Art. 180.

La sospensione dall'ufficio consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato; non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre a ciò, questo tempo non è computato negli anni di servizio (4).

Art. 181.

Il licenziamento di un maestro o di un direttore per ragioni disciplinari può essere deliberato in qualunque tempo per una delle cause seguenti :

(1) Art. 13 del testo unico 21 ottobre 1903.
(2) Art. 14 id. id.
(3) Art. 12 n. 1, id. id.
(4) Art. 12 n. 2, id. id.

a) per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri;

b) per fatti notori che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima;

c) per essere incorso, negli ultimi cinque anni, tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione;

d) per avere fatto, tra gli alunni, propaganda di principî contrari all'ordine morale ed alla costituzione dello Stato (1).

Il comune che vuol provvedere al licenziamento di un maestro per ragioni disciplinari, deve comunicargli per iscritto gli addebiti ed assegnargli un congruo termine, non minore di 10 giorni, per presentare le sue difese.

La deliberazione di licenziamento deve contenere i motivi del provvedimento e le principali risultanze che comprovano gli addebiti mossi al maestro, nonchè le ragioni da lui dedotte a sua difesa.

La deliberazione è notificata all'interessato giudizialmente nei modi stabiliti dagli articoli 149 e 149 *bis*, ed è trasmessa al Consiglio scolastico provinciale col documento comprovante la eseguita notificazione.

La deliberazione non diventa esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio medesimo (2).

Il Consiglio scolastico provinciale, accertata la piena osservanza delle formalità prescritte, provvede sulla deliberazione del Consiglio comunale.

Tra la data della notificazione all'interessato e la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale devono trascorrere almeno 15 giorni, durante i quali il maestro può aggiungere quelli altri mezzi difensivi che creda opportuno di dedurre nel suo interesso.

Art. 182.

La stessa facoltà di licenziare in qualunque tempo un maestro per le ragioni indicate nell'articolo 181, è data al Consiglio scolastico provinciale, sentito il parere del Consiglio comunale (3), e coll'osservanza delle formalità prescritte pei giudizi disciplinari.

Il Consiglio scolastico provinciale, prima di deliberare il licenziamento di un maestro, lo invita ad esporre per iscritto le proprie ragioni e deve sentire il parere dell'ispettore scolastico (4).

Insieme con la notificazione degli addebiti sarà comunicato all'interessato il parere del Consiglio comunale.

Il termine concesso per la difesa sarà fissato avuto riguardo alla distanza ed alle circostanze del caso.

Art. 183.

Il Consiglio scolastico provinciale, prima di approvare il licenziamento deliberato dal comune o di deliberarlo di sua autorità, può sempre ad istanza del maestro o di propria iniziativa prorogare i termini per la difesa, disporre maggiori indagini, ordinare inchieste e valersi di tutti quelli altri mezzi istruttorî che ravvisi opportuni.

Coloro che furono licenziati per le cause di cui all'art. 181 possono, secondo la gravità del caso, essere nello stesso giudizio di licenziamento dichiarati esclusi dai concorsi per sempre, ovvero solo per un tempo determinato (5).

Art. 184.

La deposizione importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro tiene dalla sua elezione, e gli è d'impedimento a reggere una scuola pubblica per un tempo determinato, che non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni (6).

Art. 185.

La interdizione scolastica importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla sua patente. Essa è temporaria o perpetua; se temporaria non può essere minore di tre anni (1).

Art 185 *bis*

In caso di urgenza è data facoltà al sindaco, d'accordo col R. Ispettore, di sospendere senz'altro, per modo di provvisione, dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarle, o che per cause a lui imputabili, sarà divenuto, comecchessia, occasione di scandalo o di disordini gravi nel comune.

Deve però esserne tosto informato il Consiglio provinciale scolastico dal R. ispettore.

Hanno un'eguale facoltà negli stessi casi e per le stesse cause gl'ispettori di circondario, rispetto ai maestri cui è affidata la reggenza di scuole pubbliche non dipendenti dai Municipi.

I sindaci e gli ispettori, che avranno usato di questa facoltà, dovranno informarne immediatamente il Consiglio provinciale per le scuole per gli opportuni provvedimenti (2).

Il Consiglio scolastico provinciale, assunte le prime informazioni, deve, entro otto giorni, confermare o revocare il provvedimento, senza pregiudizio dell'azione disciplinare eventuale, dichiarando se alla sospensione dall'ufficio debba aggiungersi anche quella dallo stipendio.

Se il sindaco, invitato a sospendere d'urgenza un maestro, vi si rifiuti o si mostri oscitante, il presidente del Consiglio scolastico potrà procedere alla sospensione con decreto motivato, comunicandolo immediatamente al Consiglio stesso, che procederà nei termini indicati dal capoverso precedente.

Art. 9.

Nel Titolo XV *« Dell'azione e del procedimento disciplinare » agli articoli 187, 188, 189, 190, 192, 193, 195, 198, 199, 200 sono sostituiti i seguenti:*

Art. 187.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile derivante dagli stessi fatti, ed è promossa dal provveditore agli studî di sua iniziativa, o sopra denunzia del R. ispettore o del sindaco.

Art. 188.

Il provveditore, raccolti i necessari elementi, redige un'esposizione nella quale siano chiaramente specificati gli addebiti ed indicate le principali prove raccolte a carico e a discarico.

Questa esposizione è comunicata, per mezzo del sindaco, al maestro, assegnandogli un termine congruo per provvedere alla propria difesa ed avvertendolo del giorno fissato per l'udienza e del suo diritto di mandare per iscritto le sue difese e di comparire personalmente.

Art 189.

Al giudizio disciplinare devono intervenire con voto deliberativo e con gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri del Consiglio scolastico due maestri o due direttori didattici, secondo che l'incolpato sia un maestro o un direttore.

Essi sono eletti, anno per anno, nella prima quindicina di dicembre, rispettivamente, dai maestri e dai direttori della provincia, mediante schede che saranno inviate per lo scrutinio al Consiglio scolastico provinciale.

Ciascuna scheda deve contenere due nomi per la designazione dei maestri o dei direttori che parteciperanno ai giudizi disciplinari come membri effettivi, e due altri nomi di maestro o di direttore, che, come supplenti, sostituiranno gli effettivi in caso di assenza o d'impedimento.

Art 190.

Gli affari disciplinari si trattano senza l'intervento di difensori o di persone estranee, e si discutono e risolvono esclusivamente in base ai documenti consegnati negli atti ed alle difese dell'incolpato.

(1) Art. 16 1ª parte del testo unico 21 ottobre 1903
(2) Art. 16 2ª id. id
(3) Art. 16, pen. capov., id. id.
(4) Art. 16, ultimo capov., id. id.
(5) Art. 17 del testo unico 21 ottobre 1903.
(6) Art. 12, n. 3, id. id.

(1) Art. 12, n. 4, del testo unico 21 ottobre 1903.
(2) Art. 15 id. id.

Art. 192.

I membri del Consiglio scolastico, che sono anche consiglieri di un comune della medesima provincia non possono prender parte ai giudizi disciplinari contro i maestri che prestano servizio nel comune stesso.

Le cause che dànno luogo alla ricusazione dei giudici ed alla loro astensione sono applicabili ai componenti il Consiglio scolastico, compresi i maestri o i direttori eletti a prender parte al giudizio disciplinare (1).

La ricusazione dev'essere proposta almeno tre giorni prima di quello fissato pel giudizio, con istanza firmata dal maestro indicando i motivi ed i mezzi di prova.

Il Consiglio scolastico decide sull'istanza senza l'intervento degl'interessati, ma sentite le loro osservazioni.

Quando i motivi di ricusazione siano riconosciuti assolutamente infondati, potrà il Consiglio scolastico provinciale infliggere per questo fatto al maestro una punizione disciplinare, senza pregiudizio delle maggiori responsabilità penali.

Art. 193.

Nel giorno fissato pel giudizio, il Consiglio scolastico provinciale si accerta anzitutto se al maestro sia stata notificata l'esposizione di cui all'art. 188.

Se non è provato che il maestro ne abbia avuto comunicazione o se egli chiede un differimento per una causa riconosciuta legittima, il Consiglio scolastico provinciale rimanda il giudizio ad altro giorno da destinarsi. In caso diverso si procede malgrado l'assenza dell'incolpato.

Art. 195.

Allontanato l'incolpato, il presidente apre la discussione.

Se il Consiglio scolastico delibera di procedere a maggiori indagini, queste saranno fatte entro un breve termine, che non potrà eccedere 30 giorni, trascorso il quale dovrà rinnovarsi il giudizio, comunicando al maestro i risultati delle nuove indagini e avvertendolo del suo diritto di ripresentarsi o di aggiungere per iscritto nuovi argomenti di difesa.

Art. 198.

La deliberazione dev'essere motivata e firmata dall'estensore e dal presidente e portare l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui fu emessa.

In essa si farà inoltre constare che furono osservate tutte le formalità prescritte pei giudizi disciplinari.

La integrale deliberazione è giudizialmente notificata al maestro, nei modi indicati agli articoli 149 e 149 *bis*, entro 15 giorni dalla decisione, a cura del sindaco, che informa immediatamente la presidenza del Consiglio scolastico dell'eseguita notificazione.

Art. 199.

Trascorso il termine per il ricorso, o quando questo sia stato respinto, la deliberazione del Consiglio scolastico diventa esecutiva.

Di tutte le pene pronunciate dal Consiglio scolastico e diventate esecutive si fa annotazione nel ruolo di cui all'articolo 176.

Il dispositivo delle deliberazioni che importano la punizione della deposizione o dell'interdizione, è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 200.

In ogni Ufficio scolastico si tiene uno speciale registro degl'insegnanti di tutto il Regno, puniti con la deposizione o con l'interdizione.

Art. 10.

Al regolamento 9 ottobre 1895 è aggiunto il seguente :

TITOLO XV *bis*.

Approvazione delle deliberazioni e ricorsi

—

Art. 202.

Le deliberazioni comunali, che hanno per obbietto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare, sono soggette all'approvazione speciale del Consiglio scolastico provinciale, e non possono eseguirsi se prima non sia intervenuta questa approvazione.

Art. 203.

Tutte le deliberazioni anzidette, fermo restando il procedimento di cui agli articoli 188 e seguenti della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164 (Testo unico), sono trasmesse dal Prefetto al Consiglio scolastico provinciale per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza, quando non siano state annullate per i motivi indicati dall'articolo 189 della citata legge. (Testo unico).

Art. 204.

Contro le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali, tanto i comuni quanto i maestri o i direttori didattici interessati, possono ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Ministero, che provvede sentito il parere della Commissione consultiva istituita per l'esame delle controversie scolastiche (1).

Il diritto al ricorso spetta anche ai Provveditori agli studi, quando si tratti di deliberazioni riguardanti la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari e dei direttori didattici (2).

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione o dall'interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di legittimità (3).

Art. 205.

Il provveditore agli studi, quando il ricorso sia presentato all'ufficio scolastico, deve trasmetterlo con la massima sollecitudine al Ministero accompagnandolo con una relazione informativa e con tutti i documenti necessari alla completa istruzione dell'affare.

A corredo del ricorso e della relazione informativa devono sempre unirsi i seguenti documenti:

1. Copia integrale dell'atto o provvedimento impugnato;

2. Le deliberazioni precedenti, tanto del comune quanto del Consiglio scolastico, che abbiano riferimento alla vertenza o che riguardino la carriera del ricorrente, se questo è un maestro o un direttore didattico;

3. Gli atti citati nelle deliberazioni o nella relazione informativa, come, ad esempio, i rapporti o la corrispondenza ufficiali, i verbali di visita, gli atti d'inchieste, le notificazioni, i certificati medici, le sentenze dell'autorità giudiziaria, ecc.

Se il provvedimento impugnato concerne la istituzione o la soppressione di scuole o la classificazione, devono unirsi:

a) elenco dei fanciulli dimoranti nel comune, soggetti all'obbligo dell'istruzione e quello degl'inscritti e dei frequentanti ciascuna scuola;

b) decreto di classificazione, con l'indicazione delle successive modificazioni ad essa apportate;

c) specchietto del numero degli abitanti secondo il censimento ufficiale, e della distribuzione dei medesimi nel territorio comunale, corredato delle altre notizie necessarie a formarsi un concetto chiaro e preciso delle distanze, dell'ubicazione della scuola che si vuole istituire o sopprimere, delle condizioni di viabilità, e tutti i documenti utili a stabilire il grado di agiatezza del comune.

Tutti i documenti devono essere riuniti in un fascicolo, ed ordinati e descritti con numero progressivo in apposito elenco.

Coll'osservanza delle norme indicate e con la massima sollecitudine il provveditore deve rimandare al Ministero il ricorso, che da questo gli sia stato comunicato per la necessaria istruttoria.

I provveditori agli studi sono personalmente responsabili delle omissioni e dei ritardi ingiustificati, che si verifichino nell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo.

---

(1) Art. 116, 117 e 118 del Codice di procedura civile.

(1) Art. 24, § I, del testo unico 21 ottobre 1903.
(2) Id. id. id.
(3) Id. § 2, id. id.

Art. 206.

Se la Commissione consultiva riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, può richiedere all'Amministrazione centrale o provinciale nuove informazioni o documenti, disporre verificazioni ed indagini, ed ordinare un'inchiesta.

In casi gravi, e sopra istanza del maestro o del direttore ricorrente, può anche ammetterlo ad esporre oralmente le sue ragioni.

Art. 207.

Il Ministero provvede sui ricorsi entro 60 giorni dalla data della presentazione (1).

Se il Ministero riconosce che il ricorso non è stato presentato nel termine e nelle forme prescritte, lo dichiara irricevibile.

Se lo riconosce infondato, lo respinge.

Se lo riconosce fondato, revoca il provvedimento e giudica nel merito.

Nei casi in cui il ricorso è ammesso per soli motivi di legittimità, il Ministero, qualora lo riconosca fondato, annulla il provvedimento, ma rimette gli atti all'autorità competente per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 208.

In caso di licenziamento, finchè non siasi avuto una decisione definitiva sul ricorso del maestro o del direttore didattico, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si può provvedere all'ufficio, pena di nullità, salvochè in via provvisoria (2).

Art. 209.

Indipendentemente da ogni ricorso, il Ministro ha facoltà di annullare o riformare, in qualunque tempo, sopra denunzia od anche d'ufficio, le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali, in quanto queste non siano conformi alle leggi ed ai regolamenti (3).

Art. 11.

Gli articoli del Titolo XVI *del regolamento 9 ottobre 1895 « Istruzione paterna - Scuole private - Istituti per l'infanzia » prenderanno il numero d'ordine progressivamente a ciascuno di essi spettante incominciando dal numero 210.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli :* RONCHETTI.

(1) Art. 24, § III, del testo unico 21 ottobre 1903.
(2) Art. 24, § IV, id. id.
(3) Art. 4 della legge 13 novembre 1859.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione *fatta nel personale dipendente:*

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 6 giugno 1904:

Sacco dott. Giulio, sanitario nell'amministrazione carceraria, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1904.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Determinazione Ministeriale approvata da S. M. il Re in udienza dell'8 luglio 1904:

Medaglia d'argento

Bonura Mario, sottobrigadiere guardie di città, n. 11,957 matricola.

Pur trovandosi in abito civile, affrontò coraggiosamente alcuni malviventi che, armata mano, minacciavano un individuo, e, sebbene nella lotta accanita riportasse varie ferite, non desistette dal difendere l'aggredito, e si indusse a far uso della rivoltella, uccidendo uno dei ribelli, solo quando fu in procinto di essere sopraffatto — Roma, 7 febbraio 1904.

Pluchinotta Vincenzo, guardia di città.

Datosi ad inseguire arditamente da solo un temuto pregiudicato, sul punto di raggiungerlo fu da lui fatto segno, a breve distanza, a due colpi di rivoltella, e sebbene rimanesse ferito gravemente al braccio sinistro, continuò nell'inseguimento, rispondendo invano colla propria arma ad altri due colpi sparatigli dal ribelle, sino a che, per la copiosa perdita di sangue, non perdette le forze. — Catania, 23 marzo 1904.

Malanga Francesco, caporale maggiore 19 fanteria, n. 13,011 matricola.

Essendo di pattuglia con altro militare, animosamente si interpose col compagno fra due rissanti, ed, affrontato da solo quello che era armato di coltello, nonostante ne ricevesse gravissima ferita al petto, cercò, malgrado anche l'ostilità della folla, di trattenerlo in arresto, sino a che non gli vennero meno le forze. — Caltanissetta, 4 aprile 1904.

Zapparrata Giuseppe, guardia di città.

Mentre da solo ed in abito civile, traeva in arresto, dopo viva resistenza, un pregiudicato, venne assalito da numerosi compagni di costui, che ne esigevano la liberazione; e, sebbene non potesse far fronte agli aggressori colla propria rivoltella, perchè guastatasi, tentò, con lotta accanita, tener fermo l'arrestato sino a che, gravemente ferito, venne sopraffatto. — Siracusa, 4 aprile 1904.

Medaglia di bronzo.

Nudi Libero, furiere 3 genio, n. 1367 matricola.

In occasione di un incendio casuale di gaz idrogeno sviluppatosi mentre si stava gonfiando un pallone, provvide, di sua iniziativa, con coraggio e sangue freddo, a porre in salvo l'involucro, e concorse quindi ad allontanare dalla zona pericolosa due carri con cilindri carichi di gaz. — Arsoli (Roma) 7 settembre 1902.

Polenta Gabriele, soldato 3 id., n. 15,460 id.

Nella stessa circostanza, sebbene gravemente ustionato al viso ed alle braccia, assicurava il proprio ufficiale della poca gravità delle ustioni riportate e con la parola e con la sua presenza tutti incoraggiava nelle pericolose e difficili operazioni eseguite dopo l'incendio.

Perucchetti Giuseppe, id. 3 id., n. 9360 id.

Nella stessa circostanza, gettato a terra dalla violenza dello scoppio di gaz, tornò al suo posto per aprire i cilindri che dovevano servire per una nuova operazione di gonfiamento del pallone, dando esempio di coraggio non comune e di fiducia nelle proprie mansioni.

Alongi Cologero, guardia di città.

Insieme ad un soldato, coraggiosamente inseguì un malfattore, che, brandendo un coltello, minacciava chiunque tentasse avvicinarlo, e, parando i colpi di lui, concorse a trarlo in arresto senza far uso delle armi. - Napoli, 24 marzo 1903.

Ali Hamed, muntaz 1° battaglione indigeni, n. 5921 matricola.

Affrontò coraggiosamente da solo, impedendogli di far uso del fucile, e con l'aiuto di due dipendenti disarmò e trasse in

arresto, un ascari disertore, il quale aveva già ucciso un sottufficiale qualche giorno innanzi. - Adi-Ugri (Colonia Eritrea), 13 aprile 1904.

Ramorino cav. Stefano, tenente colonnello legione carabinieri Firenze.

Accorso con dipendenti per sedare un ammutinamento nel reclusorio, sebbene riportasse lussazione alla spalla sinistra per essere caduto nel superare arditamente la barricata costruita dai rivoltosi, mantenne la direzione del servizio sino a che fu ristabilito l'ordine. — Firenze, 17 maggio 1904.

Paolini cav. Luigi, capitano id. Firenze — Falanga Giuseppe, maresciallo d'alloggio id. Firenze, n. 94 matricola.

Nella stessa circostanza accorsero, con pochi altri militari dell'arma, sul luogo e, sorpassata per i primi arditamente la barricata costruita dai rivoltosi, li affrontarono con risolutezza contribuendo così efficacemente al ristabilimento dell'ordine prima che i ribelli trascendessero ad eccessi.

Encomio solenne.

De Cristofaro Vincenzo, tenente contabile ospedale militare Napoli.

Slanciatosi risolutamente contro un individuo che, con un coltello minacciava un altro, riuscì a disarmarlo, e, con l'aiuto altrui, a trarlo in arresto. — Napoli, 15 aprile 1904.

Mantese Giovanni, tenente legione carabinieri Firenze.

Contribuì efficacemente a ristabilire l'ordine nel reclusorio in occasione di un ammutinamento di detenuti. — Firenze, 17 maggio 1904.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 15 corrente in Balma, provincia di Novara e in San Nicola di Gallipoli, provincia di Lecce, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno

Roma, 18 luglio 1904.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 21 luglio in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 99.96, e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 21, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

20 luglio 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	102.70 93	100.70 93	102 49 19
4 % *netto*	102.49 58	100 49 58	102,27 84
3 1/2 % *netto*	100.18 75	98,43 75	99 99 73
3 % *lordo*	72,55	71,35	71,81 88

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

L'ambasciatore di Russia a Washington, conte Cassini, pubblica sulla *North American Revue* un articolo intorno alla guerra attuale. Narra che l'anno scorso, durante un soggiorno a Parigi, un diplomatico giapponese gli disse: Prima che noi ci rivediamo i nostri due paesi saranno in guerra. L'ambasciatore rispose: Ma perchè? Su che cosa è basata questa vostra opinione? La Russia vuole la pace non la guerra; se la guerra dovesse scoppiare la responsabilità non cadrebbe certo su noi. Il giapponese aggiunse: Forse no; ma il mio paese ha bisogno di questa guerra per poter entrare nel novero delle grandi potenze e qualunque sia lo sforzo della diplomazia, la guerra scoppierà prima della fine dell'anno.

Qui terminò il dialogo.

Il conte Cassini ricorda in quali condizioni si trovava la Manciuria prima della firma del trattato russo-cinese.

La Russia costruì in quella provincia strade, porti e canali, ricostruì intere città e se la Cina avesse offerto garanzie serie per la sicurezza degli interessi russi, la Russia avrebbe abbandonato la Manciuria. Se l'esercito russo vi rimase fu unicamente perchè i *boxers* impedirono lo sgombro colle loro minacce.

*
* *

Si legge nel *Temps*:

« L' Imperatore della China, Kuang-Su, ha adottato recentemente un piano generale di riforma militare il quale dimostra quale sia l' impressione che hanno prodotto sui chinesi le vittorie dei giapponesi. Secondo le nuove istruzioni, la China invierà quattrocento allievi al Giappone perchè vi apprendano l'arte militare. Questi allievi saranno divisi in quattro sezioni e il periodo di istruzione durerà quattro anni.

Gli allievi saranno reclutati nelle provincie e fra la popolazione mancese delle *Bandiere* acquartierate nelle provincie; il loro mantenimento sarà a carico dell'amministrazione centrale per una metà e per l'altra metà a carico delle provincie o delle divisioni militari delle *Bandiere* alle quali essi appartengono.

I giovani chinesi inviati al Giappone per studiarvi le scienze militari dovranno essere in età dai diciotti ai venti anni e saranno posti sotto la duplice sorveglianza

del ministro di China a Tokio e di un ispettore speciale.

Alla fine dei loro studi, essi saranno esaminati in China dal segretariato per la formazione delle truppe che conferirà ad essi i gradi di capitano, di tenente e di sergente.

Parecchi vicerè non avevano del resto atteso queste misure per inviare dei giovani chinesi alle scuole militari del Giappone.

* * *

Haidar pascià, governatore di Scutari, è arrivato a Cettigne. Esso fu ricevuto in udienza solenne dal Principe Nicola, al quale portava i saluti del Sultano.

In questa occasione il Principe Nicola ed il Sultano hanno scambiato dei telegrammi improntati a cordialità e affermanti le buone relazioni esistenti tra i due paesi.

Ordine perfetto regna sulla frontiera turco-montenegrina. Il Principe Nicola ha conferito ad Haidar pascià il Gran Cordone dell'Ordine di Danilo.

* * *

Scrivono da Bucarest:

« La possessione delle Isole del Danubio, situate tra la Bulgaria e la Rumenia, di cui i capricci del fiume trasformano continuamente la configurazione, provocava dei frequenti litigi tra i sudditi dei due Stati ripuari. La questione della proprietà dell'isola Bujarescu, di fronte alla città di Sistova, aveva prodotto nel 1900 una certa tensione tra i due Governi.

Desiderando di porre un termine a questa situazione e di affermare gli eccellenti rapporti che esistono tra di loro, la Bulgaria e la Rumenia hanno designato ciascuna dei delegati per fissare le norme che dovranno osservarsi in avvenire nella delimitazione di questa frontiera mobile.

La Commissione internazionale tiene le sue sedute al Ministero degli affari esteri di Bucarest. Essa ha già firmato il protocollo dei suoi lavori.

Essa ha ammesso il *Thalweg* come linea di demarcazione tra i due paesi, ciò che era stato già contemplato nel trattato di Adrianopoli; ma le modificazioni costanti che i corsi d'acqua imprimono a questo *Thalweg*, essendo precisamente la causa delle difficoltà, si è adottata una clausola, a' termini della quale la frontiera tra i due paesi sarà riveduta ogni dieci anni.

I delegati hanno adottato pure la massima che le parti delle isole che saranno cedute da uno dei due paesi all'altro, saranno esenti da aggravi privati e a titolo di proprietà dello Stato. A questo fine ognuna delle due parti contraenti si obbliga di espropriare e di indennizzare i proprietari particolari ».

Le feste petrarchesche ad Arezzo

Le gentile città toscana che ha dato i natali a Francesco Petrarca ha ieri inaugurato la serie dei festeggiamenti per celebrare il sesto centenario della nascita del grande poeta.

S. A. R. il Conte di Torino, in rappresentanza di S. M. il Re, iermattina appena arrivato si recò, fra le acclamazioni della popolazione festante, al Municipio, ove seguirono le presentazioni delle autorità.

Intanto le associazioni si disponevano in quadrato nella Piazza del Comune.

Terminate le presentazioni S. A. R. il Conte di Torino, S. E. il ministro Orlando e le autorità passarono al Palazzo della Prefettura, dalla terrazza del quale assistettero all'inaugurazione della lapide-medaglione che ricorda la nascita del Petrarca, in via dell'Orto.

La targa in terracotta (stile robbiano) porta l'effigie del poeta ed è murata sulla torre comunale che fronteggia la via dell'Orto. Sopra vi si legge la seguente iscrizione: *XX luglio 1304 – Qui di fronte – Nel borgo dell'Orto – nacque Francesco Petrarca.*

Presso la lapide pronunciò un applaudito discorso commemorativo del Petrarca l'archeologo comm. Gamurrini.

Quindi S. A. R. il Conte di Torino, accompagnato dal ministro Orlando e dalle autorità, sempre vivissimamente acclamato dalla folla, si recò al *Politeama Aretino.*

La commemorazione del Petrarca, tenuta nel Politeama affollatissimo di eletto pubblico, riuscì veramente solenne.

All'entrata di S. A. R. nel Teatro scoppiarono lunghi vivissimi applausi che si rinnovarono al suono della Marcia Reale, ripetuta varie volte fra il generale entusiasmo.

Cessati gli applausi S. E. il ministro Orlando prese la parola e pronunziò, fra la più profonda attenzione, il discorso seguente del quale ci trasmette un sunto l'*Agenzia Stefani.*

Salutata Arezzo nel nome del Poeta S. E. l'onorevole Orlando disse:

« Proseguivano gli esuli bianchi, aggirandosi or per questa, ora per quella terra di Toscana, nei vani conati di rientrare nel « dolce ovile » d'onde ira di parte gli aveva sbandati; già Dante, volte con disdegnoso atto le spalle « alla compagnia malvagia e scempia », andava per duro calle, cercando l'ospitalità dei signori lombardi allorchè tu, o Arezzo ospitale, che pietoso ricovero avevi offerto a messer Petracco, notaio, vedesti (seicento anni oggi si compiono) sbocciare, in una delle tue case, il mirabile fiore. E quella casa « non grande invero, ma quale alla condizione di un esule si conveniva » circondò ben presto una reverenza quasi religiosa; e con meraviglia, d'onde traspare mal celata la compiacenza e manifesta suona la gratitudine, ricorda il poeta medesimo che il magistrato aveva fatto al padrone divieto di restaurarla e d'ingrandirla, e i cittadini la segnavano a dito, e a lui stesso, facendogli onore, l'avevano mostrata. Dall'atto di quel magistrato che, nella sua semplicità richiama alla memoria il celebrato divieto di Alessandro, che impedì ai suoi soldati di abbattere la casa di Pindaro, in Tebe, muove una tradizione non mai interrotta, qui nella città vostra, tradizione di fierezza e di culto pel grande poeta, di cui in questo giorno, forse in quest'ora medesima, suona il nome, dovunque sorrida una visione di bellezza e di arte o splenda un raggio di civiltà ».

L'oratore proseguì con l'affermare che lo Stato italiano adempirà con zelante sollecitudine ai due più essenziali doveri verso la memoria del Grande: eternare l'effigie di lui nel monumento, che sorgerà ad Arezzo, e restaurare solennemente un altro monumento, quello che il Poeta stesso si eresse con le sue opere, col curarne l'edizione critica completa. Affermò il ministro che l'affrettarsi a tale lavoro e il compierlo è ormai questione di dignità nazionale;

e preconizzò, in seguito ad esso, un nuovo e fecondo periodo di studi petrarcheschi, il quale soltanto potrà preparare quella grande opera sintetica, che valga a dare definitiva ed integra la figura del Poeta.

E passò a dimostrare l'importanza universale del Petrarca, come erudito.

« Egli non è soltanto, disse, l'iniziatore consapevole e il maestro del rinascimento italiano; egli è il primo autore del classicismo europeo ed a lui ben potevano, nel tempo stesso, inchinarsi il Senato di Roma e l'Università di Parigi, il Re di Napoli e l'Imperatore di Germania. Con devozione, che ha del fanatismo, egli si diede al rinvenimento degli antichi: e va per l'Italia e pel mondo - cavaliere errante dell'ideale classico - ricercando, copiando, diffondendo Codici, e stimolando alla ricerca di nuovi. Come per miracolo di risurrezione, rivive lo spirito di Roma, e la vecchia anima latina fa sentire con giovanile freschezza le vibrazioni più armoniose, i più intimi palpiti, le aspirazioni più possenti. Per lui, il ponte fra l'antichità classica e l'evo moderno è già lanciato, attraverso il quale si avvieranno d'ora innanzi, in sacro pellegrinaggio, tutti gli spiriti anelanti del bello e tutti i ricercatori di quella eterna *humanitas*, che nel mondo classico rifulse d'insuperato splendore.

« Ma questa grande opera rinnovatrice di erudizione ebbe per genesi un concetto di pura bellezza; ad essa il Petrarca pervenne in virtù di una sensibilità squisita e di una fiamma intima, che ardeva nell'animo di lui È la perfezione artistica, che lo lega, giovanetto ancora, a Virgilio ed a Cicerone, all'armonia di quel verso, alla plastica perfezione di quel periodo. Ed è per questo, che egli si vota allo studio ed al culto degli antichi e cresce alla loro scuola, come non umile discepolo, bramoso soltanto di plasmarsi alla loro maniera ».

« A questa grande opera rinnovatrice di erudizione il Petrarca fu dunque ispirato da un concetto di pura bellezza e da esso fu indotto a combattere tutta l'aridità e la pedanteria degli studi medioevali, e in particolar modo la scolastica, giungendo persino, con ardimento mirabile e nuovo, a discutere l'autorità di Aristotile, cui oppose Platone.

Lo studio della bella forma, che il Poeta promosse, ebbe per effetto il rinnovamento della coltura e una rivoluzione nello spirito umano ».

L'oratore si soffermò, quindi, sul pensiero politico del Petrarca e, postolo in raffronto con quello, che Dante svolge nel suo *De Monarchia*, e mostrato in che esso ne diferisca, disse:

« Utopia anche questa del Petrarca, certamente; come quella grandiosa dell'Alighieri. Ma, mentre nè l'una nè l'altra contengono il moderno concetto unitario nazionale, l'idea dantesca, almeno in alcuni suoi elementi logici, l'ostacolava; quella petrarchesca lo preparava. La universalità del dominio, come sopprimeva i confini dello spazio, così era incompatibile con la personalità delle nazioni.

« Nel Petrarca, l'Italia è già espressione geografica, non solo; ma, ed importa assai più, ha un contenuto di unità spirituale e letteraria. E riappare qui il concetto estetico nel pensiero politico di Francesco Petrarca; egli sente l'antitesi di civiltà diverse, ed è fiero di appartenere a quella intellettualmente più progredita, come i greci ed i romani chiamavano, barbari tutti coloro che non erano della loro gente; ma, ed ecco il progresso, questa antitesi ha oramai, per sicuro fondamento, non la romanità, od una particolare cittadinanza, ma l'italianità, e quindi in un certo senso la nazionalità. Questa antitesi non è una deduzione ingegnosa; essa balza, quasi esplicita, dal pensiero del Petrarca, quando, lamentando i difetti del suo tempo, egli scrive: « mentre si dicono italiani e sono in Italia nati, fanno ogni opera per sembrar barbari; e se non basta a questi sciagurati l'aver perduto per ignavia propria la virtù, la gloria, le arti della pace e della guerra che fecero divini i padri nostri, disonestano ancora la nostra favella e fino le vestimenta ».

« Carità di patria aveva ispirato a Dante la concitata apostrofe: « Ahi serva Italia! » e a Petrarca ispira l'elegia senza speranza: « Italia mia, benchè il parlar sia indarno », ma ecco, non appena balena il ricordo di Mario, non appena sorge la evocazione di Cesare, la elegia diviene un eccitamento al gentil sangue latino e si trasforma in un canto di guerra. Chè guerra allo straniero significa la parola di pace rivolta ai signori ed alle repubbliche italiane; e così rivestito dagli splendori dell'arte, balza dalla commossa canzone all'Italia discorde e divisa, il sentimento nazionale, quel sentimento che, ora più vivace, ora più tenue, ma continuo, ininterrotto per cinquecento anni animerà le narrazioni degli storici e i versi dei poeti, e darà il novissimo squillo di battaglia e di vittoria nel canto intonato come un peana dal giovane, morto per la difesa di Roma, con la esortazione all'Italia di cingersi il capo dell'elmo di Scipione, di lui che il poeta aveva cantato *liberator populi romani Italiaeque propugnator libertatisque* ».

Del sentimento d'italianità del poeta, il Ministro parlò così:

« La nostalgia che invade il Petrarca, allorchè forza d'amore o desiderî di viaggi, o passione di studi e di ricerche, lo tengono al di là delle Alpi, non è nè per questa città o per quella, è per l'Italia, di cui con tenerezza filiale amò ogni monte, ogni marina, ogni contrada. Celebra Milano, come centro da cui irradia robustezza e vita, Padova possente e la forte Verona e Bologna dotta e la dolce Firenze, resa, ahimè, squallida e diserta per l'empie mani che ne squarciano il seno materno. Vaga il suo sguardo con compiacenza su i pingui colli della bellissima pianura Padana; l'empiono di stupore le moli dei marmorei palagi di Genova superba e gli incanti della riviera: novo diletto gl'ispirano le bellezze di Napoli, le quali egli ammira, ad una ad una, togliendo a maestro e duce pel suo viaggio attraverso il regno delle letizie e delle memorie pagane, Virgilio. - Vagheggiava la penisola con gli occhi suoi, e con quelli dei classici, la sentiva col suo e col loro cuore, l'ammirava in se stessa, e in quelle parole latine, la cui dolcezza a ogni ora dentro gli suonava. Sicchè non fu retorica vana la sua, quando già vecchio, affermò di avere amato fin dalla sua puerizia l'Italia, quanto nessun altro mai l'aveva amata.

« E giammai, credo, sia sul labbro di figlio suonato più pio, più commosso, più riverente saluto alla madre che il carme col quale, aperte le braccia verso la patria, dal Gehenna frondoso, il poeta lanciò all'Italia alto il suo grido di giubilo, di ammirazione, di orgoglio!

« Fra il viluppo della fervida produzione latina, cominciano, intanto, a farsi strada le Rime volgari; l'opera più originale e personale del Poeta, che trova la sua genesi e il suo svolgimento in quel contrasto vario e tumultuoso, che si agita nello spirito di lui, fra elementi vecchi e nuovi.

« Nello spirito irradiato dai fulgori nuovi, continua l'oratore, sono ancora vasti spazi, cui oscurano le ombre della vecchia età; onde contradizioni ed antitesi, onde il tumulto di sentimenti e di affetti, il permanente dissidio, la dolorosa battaglia.

« Cristiano sincero e fervente quale fu, provata intensa la sensazione della infinita vanità di ogni umana cosa, secondo un concetto di sacrificio del proprio essere a Dio, che, inseparabile in ogni tempo da ogni credenza religiosa, raggiunse nel medio-evo una profondità tragica. Ora tale sensazione era in contrasto inconciliabile col senso giocondo della vita e dell'amore, che era nella natura originaria del poeta, e diventò seconda natura nel culto dell'idea pagana di bellezza. Ma l'incubo ascetico lo tormentò, non lo vinse, neppure nella vecchiezza, quando più incombono i fantasmi paurosi del di là: ed egli muore come un savio del paganesimo - così la tradizione ci tramanda - reclinato il capo glorioso sul glorioso volume di Virgilio.

« Esclama con l'Ecclesiaste: *vanitas vanitatum* ed aspira con ebrietà alla gloria, il più forte ideale individualistico pagano; disprezza le donne, quali demoni veri, e canta Laura come creatura divina; si propone l'abbominio di ogni caduca bellezza ter-

rena, e nessuno quanto lui, sente la voce della natura, eternità di vita feconda, ed arde del desiderio di gustare ogni mortal mistero; legge, in fine, i mistici e passa le notti insonni, agitato dal terrore della morte nel peccato; ma l'aurora, come dissipa le tenebre, così fa nel suo animo fiorire i versi d'amore; ed è la natura che nel riso delle spiagge fiorite, nel susurro discreto delle fronde, accoglienti gli usignoli canori, nelle blande armonie delle acque, governa il ritmo dei versi di lui, il ritmo che si svolge chiaro, dolce, fresco, come la corrente del Sorga bellissimo.

« Nella passione amorosa la discordia appare più irreducibile, e da essa erompe il sentimento umano ed eterno, il tormento dello spirito, la perenne inquietudine de' desiderî insaziati, il primo grido del dolore universale.

« Ma - il Ministro proseguì - anche nella espressione del dolore, per il poeta suprema legge è la bellezza; come il Laocoonte greco, anche nello strazio, la rappresentazione estetica è perfetta. E fu tutto come il Petrarca, quel trecento nostro, quella primavera dell'arte, cui ammirando benedice il mondo civile; ride nei marmi della meravigliosa scuola pisana e nei dipinti di Giotto e di Simon Martino, ride nei ritmi soavissimi del cantore di Laura la bellezza giovane, ardente, equilibrata, serena; ed una grande armonia, una profonda dolcezza umana, fremiti nuovi si diffondono e da ogni manifestazione di arte, irrompe la passione, la vita, l'anima.

« Come Maria, che non è più la diademata, freddamente ieratica imperatrice, la rigida sacerdotessa dei duomi bizantini, ma la soave vergine e l'amorosa madre, così Laura non è più la castellana convenzionale dei trovatori provenzali, non più la visione mistica e convenzionale anch'essa, dei poeti dello stile nuovo, è donna vera e reale e bella, nel sorriso e nel pianto, nel dolore e nella gioia, nella vita e nella morte, ma pur sempre animata come da un riflesso dello spirito dello stesso poeta. È, dunque, il processo estetico della lirica moderna, che muove dalla realtà e spiritualizza; il mondo esteriore dà la materia, e nel mondo interiore si compie il magistero d'arte ».

E conchiuse: « Così il culto del poeta, cui tutte le nazioni civili partecipano, è una delle manifestazioni più luminose di quel vincolo intellettuale, onde la bellezza stringe gli uomini di ogni gente, malgrado i dolorosi conflitti pei quali, nelle contingenze della storia umana, si trovano di fronte, ostilmente, individui e nazioni.

« Pace! esclamava il poeta, volgendosi ai signori del suo tempo, e pace significava allora per lui guerra allo straniero, alle peregrine spade; rinata or la patria a vita novella, libera ed una, avendo nel suo Re personificato » « Il cavalier che tutta Italia onora », possa il grido diffondersi qual saluto augurale pel mondo: pace! ».

Il discorso di S. E. il Ministro, interrotto spesso da vivi applausi, venne coronato da una lunga ovazione.

Dopo S. E. Orlando parlò in francese il sig. Guillibert, presidente dell'Accademia dei Felibri di Avignone, il quale consegnò al sindaco una splendida corona di fiori raccolti nel giardino di Laura, presso Avignone.

Il discorso di Guillibert fu vivamente applaudito e salutato alla fine con grida di: *Viva la Francia*.

Dopo la commemorazione S. A. R. il Conte di Torino partecipò, insieme colle autorità, ad un banchetto, offerto in suo onore dal Comitato per le feste, in casa del marchese De Giudici, di cui S. A. R. era ospite.

Iersera, alle 10, fu offerto un banchetto in onore di S. E. il Ministro Orlando. Vi parteciparono le autorità e le notabilità convenute ad Arezzo per le feste petrarchesche. Stamane si è inaugurato il Congresso petrarchesco e ne diremo domani.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Ieri, per la ricorrenza dell'onomastico di S. M. la Regina Madre, la bandiera nazionale, in segno di festa, sventolava in Roma dalla torre Capitolina, dagli edifici pubblici governativi e municipali e da molte case private. Ieri sera la musica municipale suonò in piazza Colonna, che era splendidamente illuminata. La immensa folla che gremiva la piazza, applaudì entusiasticamente all'inno Reale, con il quale la musica incominciò il suo programma.

Le truppe ed i corpi armati municipali vestirono la grande uniforme.

Furono spediti a S. M. a Racconigi numerosi dispacci di auguri e felicitazioni.

Il sindaco di Roma, principe Colonna, telegrafò nei seguenti termini:

« A Voi, Augusta ed amata Regina, in questo giorno onomastico, rivolge unanime il suo affettuoso pensiero, la cittadinanza romana ed a mio mezzo Vi invia augurî devoti sinceri.

« Il Sindaco: *Colonna* ».

Il Presidente del Consiglio e della Deputazione provinciale, telegrafarono:

« A S. E. la marchesa di Villamarina
dama d'onore di S. M. la Regina Madre.

« Il Consiglio e la Deputazione provinciale di Roma inviano a S. M. la Regina Madre, nella fausta ricorrenza del Suo onomastico, rispettose felicitazioni ed augurî.

« Compiacciasi V. E. farli gradire alla M. S. come espressione e conferma della devozione e dell'affetto dell'intera Provincia.

« Il Presidente del Consiglio: *Tommaso Tittoni*.
« Il Presidente della Deputaz.: *Felice Borghese* ».

Notizie dalle provincie recano che l'onomastico di S. M. la Regina Madre fu ieri ovunque festeggiato.

Gli edifizi pubblici e moltissime case private erano imbandierate, vi furono opere di beneficenza e luminarie.

S. A. R. il Conte di Torino, accogliendo, ieri, in Arezzo l'invito fattogli dall'on. deputato Landucci, a nome del Comitato delle feste, promise che domenica ventura ritornerà in quella città per presenziare l'inaugurazione del monumento a Re Umberto.

L'Augusto Principe dopo aver, ieri, partecipato al banchetto offerto in suo onore dal Comitato per le onoranze al Petrarca, visitò la raccolta dei bozzetti del monumento da erigersi al grande poeta ed il Museo civico della città.

Indi, acclamato entusiasticamente dalla popolazione lungo il percorso, si recò alla stazione, accompagnato da S. E. il Ministro Orlando, dall'on. senatore Severi, dagli on. deputati Martini, Landucci, Cesaroni e Sanarelli e dalle autorità civili e militari e ripartì per Firenze alle 19.

In memoria di Re Umberto I. — Il giorno 29 corr., quarto anniversario dell'orrendo misfatto che recise la vita di Re Umberto, verrà inaugurato, in Calabritto (Avellino), un monumento che ne tramanda ai posteri la memoria.

Il monumento è opera dell'illustre scultore comm. Achille d'Orsi e la bellissima epigrafe sul basamento è stata dettata dall'on. deputato Felice Barnabei.

Il monumento è stato costruito interamente a spese di un privato, cioè del sig. Alfonso Monaco, nativo di Calabritto, da più anni emigrato negli Stati-Uniti d'America ove si è formata una discreta fortuna a forza di onesto lavoro. I fondi occorrenti furono dal sig. Monaco trasmessi al sindaco di Calabritto parte per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e parte direttamente.

Museo storico dei bersaglieri. — Un prezioso dono venne fatto al Museo storico del Corpo dei bersaglieri, testè inauguratosi in Roma, dal sig. Carlo Vambianchi, di Milano. Si tratta di due lettere autografe di Luciano Manara, l'eroico difensore di Roma nel 1849, e di alcuni rarissimi opuscoli riguardanti i bersaglieri lombardi, dei quali il Manara era duce.

Per l'industria dello zucchero, dell'amido e dell'alcool. — La Camera di commercio di Roma comunica:

« Crediamo utile informare i nostri commercianti che, nell'Università di Ferrara si è istituita di recente una scuola superiore per le industrie dello zucchero, dell'amido e dell'alcool, allo scopo di specializzare in questo ramo industriale la coltura tecnica dei chimici e degli ingegneri.

« I corsi hanno la durata di tre mesi, dal 15 agosto al 15 novembre, per dare agio di vedere in azione gli stabilimenti che esistono nel Ferrarese, e comprendono la tecnologia chimica e meccanica, l'agraria e la selezione dei semi, la zimotecnia, l'analisi chimica industriale e la contabilità speciale.

« Mediante la tassa unica di L. 100, possono iscriversi a detta scuola: i laureati e i laureandi d'ingegneria civile ed industriale, di chimica pura, chimica e farmacia, di agraria, i licenziati del corso d'industrie chimiche del R. Museo industriale di Torino e chiunque possieda titoli equipollenti, ai quali tutti verrà rilasciato un attestato di frequenza e uno speciale diploma a coloro che sosterranno gli esami ».

Marina militare. — La R. nave *Galileo Galilei* è partita ieri da Massaua per North-Bluff.

Marina mercantile. — Da Calcutta è partito ieri per Moulmein (Birmania) il piroscafo *Città di New Orleans*, della Società Veneziana.

Da San Vincenzo ha proseguito per Barcellona e Genova l'*Orione*, della N. G. I.; e da Port-of-Spain è partito l'altro ieri per La Guayra il *Venezuela*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 20. — Il Consiglio dei ministri si è occupato stamane del conflitto tra la Francia ed il Vaticano ed ha deciso di mantenere le deliberazioni prese nel precedente Consiglio di venerdì.

Il ministro degli esteri, Delcassé, ha comunicato ai colleghi una nota rimessa all'ambasciata di Francia presso il Vaticano coll'incarico di parteciparla al segretario di Stato, cardinale Merry del Val, e da lui verbalmente confermata al segretario della nunziatura a Parigi.

La nota dice che se il Vaticano non ritirerà le lettere inviate ai vescovi di Digione e di Laval, il Governo francese consegnerà i passaporti al nunzio e romperà le relazioni colla Santa Sede.

La risposta del Vaticano è attesa alla fine della settimana.

Non vi saranno altri Consigli di ministri fino al prossimo agosto

LONDRA, 20. — (*Camera dei comuni. — Continuazione*). — La seduta si è prolungata tutta la notte. Stamano, alle 11, essa durava ancora e si discuteva il *bill* sulle finanze.

TANGERI, 20. — Si annunzia che il pretendente marcia sopra Oudida con truppe considerevoli. Se l'esercito del Sultano è battuto esso sarà obbligato rifugiarsi sul territorio francese. I mori di Ceuta misero all'indice la guarnigione impedendo ai prodotti agricoli di giungere.

PORT-SAID, 20.— Informazioni segrete, provenienti da Anversa. affermano che il *Malacca* trasportava munizioni e pezzi metallici per grue, destinati al porto giapponese di Majé.

Ciò ha provocato la sorveglianza speciale esercitata verso il *Malacca* e la sua cattura. Il *Malacca* approdò a Port-Said all'alba del 20 corrente, chiese 400 tonnellate di carbone, 220 tonnellate d'acqua potabile e provviste sufficienti per potere giungere fino a Cherbourg. Queste domande furono sottoposte al Governo Kediviale.

Il caso del *Malacca* è senza precedenti, essendo la prima volta che una nave, catturata come preda di guerra, attraversa il canale.

Il *Malacca* rimane qui in attesa d'istruzioni. Sembra che esso abbia le stive piene di carbone e non abbia grande bisogno di acqua e di provviste.

Il *Malacca* avrebbe potuto partire,

TOKIO, 20. — Secondo testimoni oculari che presenziarono la battaglia di Mo-tren-ling, i russi perdettero domenica oltre mille uomini, i giapponesi seppellirono duecento uomini, fecero 51 russi prigionieri, fra i quali 39 feriti. Le ambulanze russe, che si erano portate sulla linea del fuoco durante il combattimento raccolsero morti e feriti.

CE-FU, 20. — Cinesi qui giunti da Liao-ti-chan in due giunche raccontano che i forti di Port Arthur cannoneggiarono venerdì scorso, alle 8 del mattino, senza colpirlo, un bastimento che seguitò la sua rotta.

Una torpediniera uscì dal porto tirandogli contro torpedini o granate. La nebbia era molto fitta; dopo poco tempo, trenta cinesi e uno straniero, superstiti, furono trasportati a terra dalla torpediniera.

I cinesi poterono riconoscere che si trattava di un vapore mercantile e sembrò loro che l'incrociatore russo avesse commesso un errore e facesse tutto il possibile per attenuare le conseguenze dell'errore e salvare i superstiti.

Sembra che i cinesi dicano il vero, poichè sbarcando andarono direttamente all'ufficio di navigazione per chiedere se il bastimento mancava, prima ancora di parlare cogli indigeni.

CE-FU, 20. — Giapponesi provenienti dalle vicinanze della penisola del Liao-tung, che sono attualmente occupate da loro compatriotti, dicono che le truppe giapponesi investono Port Arthur, fortificano le posizioni attuali, si mantengono sulla difensiva durante i preparativi per l'assalto generale. Essi aggiungono altresì che l'assalto finale sarà dato prima della fine del mese. Intanto russi prendono l'offensiva.

NAGASAKI, 20. — Gli escursionisti che si trovano a bordo del *Manciù Maru*, che è l'antico vapore *Manciuria* pres i russi, sul quale si trovono addetti militari, giornalisti e membri della Dieta condotti dal personale della marina giapponese, visitano le coste del Liao-tung e della Corea

Gli escursionisti furono ricevuti il 17 corr a bordo della nave ammiraglia *Mikasa*.

L'ammiraglio Togo fece passare nella sua cabina privata gli addetti navali di sette potenze, poi fece introdurre e ricevette trenta giornalisti nel quadrato degli ufficiali, il quale è privo di qualsiasi ornamento. Vi è esposto il solo frammento di granata che abbia colpito la nave da cinque mesi il 9 febbraio. Questo frammento squarciò una coscia al tenente Mutsumura. Fotografie della ferita erano sospese a lato del frammento di granata.

L'ammiraglio Togo, taciturno, dalla testa grigia, dal colorito pallido, dai tratti denotanti finezza e sangue freddo, dal mento esprimente volontà, proprio del dominatore di uomini, era vestito in bassa tenuta, con una giubba bianca e calzoni scuri. Portava i galloni di ammiraglio e le insigne del Sol Levante.

L'ammiraglio dichiarò d'esser onorato di vedere i giornalisti.

Gli risposero il corrispondente del *Times*, a nome dei corrispondenti inglesi; il corrispondente dell'*Associated Press* per gli americani ed un giornalista italiano per gli italiani, pei francesi e per tutta la stampa continentale.

L'ammiraglio augurò infine salute ai giornalisti, che gli risposero con triplice *urrah*, augurandogli di continuare nelle sue vittorie.

L'esecuzione del programma di escursione del *Manciù Maru* continuò alle 6 del mattino.

La nave, lasciando il suo ancoraggio, passò dinanzi la linea delle navi di guardia.

Gli escursionisti e gli ufficiali esteri poterono farsi un'idea dell'insieme della flotta giapponese.

Il *Manciù Maru* passò in vista della baia di Tsin-tao circondata di tende bianche da campo.

I bastimenti di scorta avevano a bordo una fila di *Sampans*. Flottiglie di giunche e di golette dell'intendenza giapponese formicolano nella rada.

Grandi depositi si distinguevano sulle larghe coste scoscese e nude.

La stazione di Tsin-tao costituisce un deposito per l'intendenza dell'esercito del nord.

Poche truppe vi si trovano ora. Il *Manciù Maru* scorse soltanto qualche tavola, sola vestigia dello steccato, lungo venti miglia, gettato attraverso le isole ed i canali onde sbarrare la strada alle torpediniere russe, nel caso in cui tentassero di disturbare lo sbarco dei giapponesi. Le cannoniere e le torpediniere giapponesi facevano la guardia imboscate dietro un viluppo di cavi e di reti di fili di ferro, la protezione dei quali contro la violenza del mare presenta estreme difficoltà. Dappertutto gli escursionisti videro le prove dei minuziosi dettagli dei preparativi dei giapponesi.

LONDRA, 20. — *Camera dei Comuni*. — (Continuazione). — La discussione del *bill* delle finanze è terminata alle 3,30 circa; la seduta è durata perciò 24 ore.

Il sottosegretario parlamentare per gli affari esteri, conte Percy, rispondendo ad analoga interrogazione, riconosce che la cattura della nave inglese *Malacca* nel Mar Rosso, è cosa grave ed importante e che una inchiesta si impone.

Il conte Percy dichiara pure che è in comunicazione col Governo portoghese circa il sindacato del *Sanatorium* tedesco a Madera. Egli può dire soltanto che nessuna concessione è stata accordata per fornitura d'acqua.

La seduta è tolta alle 3,30.

TOKIO, 20 (ore 3 pomeridiane). — La squadra russa di Vladivostock ha rilasciato le navi mercantili giapponesi catturate nello stretto di Tsu-ga-ru.

Una flottiglia di torpediniere giapponesi dà la caccia alla squadra di Vladivostock.

LONDRA, 20 — Si ha da Porto Said: Il *Malacca* è giunto con 4 ufficiali e 45 marinai e fuochisti russi.

L'equipaggio del *Malacca* è considerato come prigioniero e non può comunicare colla terra.

Il carico della nave era di 3000 tonnellate, comprese 40 tonnellate di esplosivi destinati all'arsenale di Hong-Kong.

TOKIO, 20. — Il *Takachi Maru*, dopo aver subita una visita da parte della flotta russa di Vladivostock, è giunto a mezzogiorno a Mur-dran.

Il *Takachi Maru* riferisce che la flotta russa ha continuato a tutto vapore verso sud-est, come se volesse recarsi a Saigon.

È possibile che questa sia stata una astuzia per fare perdere ai giapponesi le sue traccie.

Gli addetti militari che seguono il secondo esercito giapponese sono partiti a bordo del *Chimbashi*, salutati da una grande folla. Essi si dirigeranno sabato a Moji. I corrispondenti militari dello stesso esercito si recheranno a Moji lunedì venturo.

TIEN-TSIN, 20. — Gli armatori ignorano tuttora perchè i giapponesi abbiano catturato le navi *Peiping* e *Hipsang*, che non avevano a bordo alcun contrabbando di guerra.

Lo *Hipsang* apparteneva alla Indochina Navigation Company, proveniva da New-Chuang ed era diretto a Ce-fu. Era atteso quattro giorni fa e non è ancora comparso all'orizzonte.

YOKOHAMA, 20. — In seguito all'uscita della flotta di Vladivostock i vapori *Wingkang*, *Heathdene* e *Lennox* ricevettero ordine di rimanere a Yokohama.

TOKIO, 20. — Si smentisce la notizia che il Governo giapponese abbia fatto proposte al Governo cinese circa l'amministrazione della Manciuria.

TOKIO, 20. — Gli incrociatori della squadra di Vladivostock sono entrati nell'Oceano Pacifico stamane, alle ore 7, diretti ad ignota destinazione.

Si fanno qui varie congetture a questo riguardo. Si crede che questi incrociatori si propongano di tentare un'escursione sulla costa orientale del Giappone per tornare poscia a Vladivostok, oppure che cerchino di fuggire verso sud o anche che tentino di effettuare il congiungimento colla flotta di Port-Arthur.

Alle 3 del mattino si videro gli incrociatori nello stretto di Tsu-ga-ru che filavano a tutto vapore ed alle 3 1[2 si segnalò il loro passaggio a Thappi; alle 7 sono stati visti da Hakodate, in rotta verso est.

La loro presenza fu segnalata immediatamente a Tokio al servizio della navigazione mercantile sulla costa orientale. Le navi mercantili cercano rapidamente asilo.

È probabile che i russi abbiano nell'Oceano Pacifico un luogo di ritrovo con navi carbonifere per approvvigionare gli incrociatori perchè possano fare un *rond* di una certa durata.

LONDRA, 20. — L'*Agenzia Reuter* ha da Pietroburgo:

L'ambasciatore inglese, sir C. S. Scott, ha rimesso nel pomeriggio al Governo russo un'energica protesta contro la cattura da parte dell'incrociatore russo *Pietroburgo* del vapore inglese *Malacca*, esigendone la liberazione immediata, visto che l'incrociatore *Pietroburgo* era in posizione irregolare, che le munizioni che si trovavano a bordo del *Malacca* appartenevano al Governo britannico ed erano destinate alla squadra inglese che incrocia nei mari della Cina, e che le casse erano contrassegnate coll'impronta di una gran freccia, che è conosciuta come marca ufficiale del Governo inglese.

La protesta informa infine il Governo russo della gravità delle conseguenze che potrebbe avere la cattura del *Malacca*.

PARIGI, 21. — L'*Agenzia Havas* riceve da Pietroburgo: La situazione, già molto tesa, creata fra la Russia e l'Inghilterra dal sequestro da parte dei russi delle navi commerciali inglesi, potrebbe tendersi ancora di più se non fosse data soddisfazione alla protesta diplomatica del Governo britannico contro il sequestro del *Malacca* ed alla domanda della immediata liberazione di questa nave.

LONDRA, 21. — Tutti i giornali commentano stamane l'incidente del *Malacca* ed esprimono in generale l'opinione che esso verrà presto risolto pacificamente, poichè il Governo russo, di fronte alle dichiarazioni del Governo britannico che il *Malacca* trasportava munizioni appartenenti all'Inghilterra, non tarderà a rilasciare in libertà il vapore catturato.

NAGASAKI, 21. — (*Continuazione del dispaccio relativo agli escursionisti*). — Il *Manciu-Maru* raggiunse Ta-lien-van: la prudenza gli impedì d'inoltrarsi più al sud, ove la superficie delle acque è probabilmente seminata di mine. Il *Manciu-Maru* cambiò rotta e passò presso le masse grigie di quattro contro-torpediniere e sei torpediniere, che scivolavano sul mare per andare a rilevare le navi di guardia al largo di Port-Arthur.

Il *Manciu Maru* passava continuamente fra navi-carboniere e trasporti: esso incontrò, alle 2 pom., la nave ammiraglia *Mikasa*, la corazzata *Asahi*, due controtorpediniere sottovento ed una isoletta vicina.

Gli scafi di queste navi sono perfettamente incolumi, ma le pitture scrostate delle navi portavano traccie dei rudi combattimenti che esse avevano sostenuto. Reti da torpedini, coperte di ruggine, erano stese lungo i fianchi delle navi.

I giornalisti furono ricevuti a bordo ed ebbero l'autorizzazione di visitare le navi stesse a loro piacere.

L'ammiraglio Shimamura ed i suoi ufficiali fecero ottima accoglienza ai visitatori che si erano recati a bordo della nave ammiraglia, mentre il Principe imperiale Kacho, comandante di batteria, riceveva i membri della Dieta.

Dopo cinque mesi di allarme costante e di combattimento al primo appello, il florido aspetto dei marinai destava meraviglia: nessuno di essi porta la traccie delle fatiche sopportate. Il capitano della corazzata *Asahi*, Numoto, disse:

« I russi da principio disprezzarono la nostra forza e credettero che la guerra fosse uno scherzo; ora incominciano a comprendere il loro errore, io ho molti amici in Port-Arthur; è possibile che li riveda presto ».

Il *Manciu-Maru* ripartì pel Giappone, dopo terminate le visite, segnalando la parola: *Vittoria*, mentre i passeggeri rispondevano agli urrà degli equipaggi delle navi da guerra che si trovavano riuniti sui ponti.

LONDRA, 21. — Il rapporto della Commissione organizzata da sir J. Chamberlain per gli studi sul regime doganale in Inghilterra contiene la seguente conclusione relativa alla metallurgia. « Il Commercio fra l'Inghilterra e le sue colonie è aumentato, ma le colonie aprono i mercati che ingrandiscono in proporzioni ancora maggiore dell'aumento degli scambi coll'Inghilterra. Sono gli stranieri che approfittano di questo maggiore ingrandimento nei mercati coloniali. La diminuzione dell'industria britannica è dovuta soltanto all'invasione dei prodotti esteri il cui libero scambio accorda l'entrata in franchigia ».

La Commissione conclude il suo rapporto domandando:

1.° Una tariffa doganale generale che imponga leggere tasse sui prodotti di quelle nazioni che permettono l'importazione dei prodotti inglesi a condizioni convenienti;

2.° Una tariffa preferenziale inferiore alla tariffa generale a favore delle colonie che danno sufficienti privilegi ai prodotti inglesi;

3.° Una tariffa massima la quale comporti dazi relativamente più elevati, di modo che si possa, per mezzo di negoziati, ridurli alla tariffa generale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 20 luglio 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	754,08.
Umidità relativa a mezzodì	34.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 34°,2. minimo 20°.4.
Pioggia in 24 ore	—

20 luglio 1904.

In Europa: pressione massima di 764 in Baviera, minima di 737 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso; temperatura poco variata; temporali sull'Italia centrale.

Barometro: massimo a 759 lungo la catena alpina, minimo a 757 al SE.

Probabilità: venti deboli o moderati in prevalenza settentrionali; cielo sereno o poco nuvoloso; qualche temporale, specialmente sull'Italia inferiore.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 20 luglio 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	29 8	24 8
Genova	sereno	calmo	31 7	23 9
Massa Carrara	sereno	calmo	25 5	20 6
Cuneo	sereno	—	33 0	21 2
Torino	sereno	—	33 [illegible]	21 2
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	36 0	26 0
Domodossola	sereno	—	33 0	12 5
Pavia	sereno	—	34 0	17 8
Milano	sereno	—	36 3	20 5
Sondrio	sereno	—	32 2	15 8
Bergamo	sereno	—	31 5	21 0
Brescia	sereno	—	37 0	20 1
Cremona	sereno	—	35 4	22 2
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	32 3	22 3
Belluno	sereno	—	31 6	18 1
Udine	sereno	—	32 2	21 1
Treviso	sereno	—	33 5	21 3
Venezia	nebbioso	calmo	30 4	22 3
Padova	sereno	—	30 3	21 0
Rovigo	sereno	—	32 2	21 0
Piacenza	sereno	—	32 3	20 0
Parma	sereno	—	34 6	22 6
Reggio Emilia	sereno	—	32 5	23 0
Modena	sereno	—	33 4	20 2
Ferrara	sereno	—	31 6	21 1
Bologna	sereno	—	31 8	23 1
Ravenna	sereno	—	29 4	21 0
Forlì	sereno	—	33 0	23 8
Pesaro	sereno	calmo	30 0	19 3
Ancona	sereno	calmo	30 8	24 0
Urbino	sereno	—	29 6	21 9
Macerata	sereno	—	32 2	23 5
Ascoli Piceno	sereno	—	32 0	21 5
Perugia	1/4 coperto	—	33 4	19 4
Camerino	sereno	—	28 3	21 0
Lucca	3/4 coperto	—	32 9	21 9
Pisa	1/4 coperto	—	31 4	21 2
Livorno	1/2 coperto	mosso	31 0	23 8
Firenze	sereno	—	33 3	22 2
Arezzo	sereno	—	31 9	17 7
Siena	sereno	—	32 4	21 8
Grosseto	sereno	—	37 3	21 3
Roma	sereno	—	34 5	20 4
Teramo	sereno	—	32 2	20 0
Chieti	1/4 coperto	—	28 2	17 4
Aquila	sereno	—	30 1	16 9
Agnone	sereno	—	28 5	18 2
Foggia	3/4 coperto	—	32 5	20 4
Bari	sereno	calmo	28 6	21 6
Lecce	sereno	—	31 1	22 0
Caserta	1/4 coperto	—	34 5	22 2
Napoli	1/2 coperto	calmo	30 6	24 1
Benevento	sereno	—	33 4	21 0
Avellino	sereno	—	28 8	23 4
Caggiano	3/4 coperto	—	27 8	17 6
Potenza	coperto	—	28 0	17 7
Cosenza	sereno	—	32 4	22 5
Tiriolo	coperto	—	21 5	14 2
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	29 0	25 2
Trapani	sereno	calmo	30 6	23 5
Palermo	sereno	calmo	33 6	19 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	35 0	21 0
Caltanissetta	sereno	—	28 5	18 4
Messina	sereno	calmo	31 3	24 8
Catania	sereno	calmo	31 9	22 1
Siracusa	sereno	calmo	30 5	23 2
Cagliari	sereno	legg. mosso	33 0	16 3
Sassari	3/4 coperto	—	30 2	11 9

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*